SUPPLEMENTO alla

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

n. 31 dell'8 febbraio 1926.

Numero di pubblicazione **346.**

REGIO DECRETO 17 gennaio 1926, n. **118.**

Approvazione del testo unico della legge elettorale politica

Numero di pubblicazione **346.**

REGIO DECRETO 17 gennaio 1926, n. **118.**

Approvazione del testo unico della legge elettorale politica.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 5 della legge 15 febbraio 1925, n. 122;
Sentite le Commissioni di cui all'articolo stesso;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il seguente testo unico della legge elettorale politica, in sostituzione di quello approvato con Regio decreto 13 dicembre 1923, n. 2694.

TITOLO I.

DELLE CONDIZIONI PER ESSERE ELETTORE.

Art. 1.

(*T. U.* **13** *dicembre* **1923,** *n.* **2694,** *art.* **1).**

Per essere elettore è necessario di godere, per nascita o per origine, dei diritti civili e politici del Regno. Quelli che, nè per l'uno nè per l'altro degli accennati titoli, appartengono al Regno, se tuttavia italiani, partecipano anche essi alla qualità di elettori, ove abbiano ottenuta la naturalità per decreto Reale e prestato giuramento di fedeltà al Re. L'acquisto del diritto elettorale da parte dei non italiani è regolato dalla legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 2.

(*T. U.* 1923, *art.* 2).

Sono elettori tutti i cittadini, che abbiano compiuto il 21° anno di età o lo compiano non più tardi del 31 maggio dell'anno in cui ha luogo la revisione delle liste.

Art. 3.

(*T. U.* 1923, *art.* 3).

I sottufficiali e i militari di truppa del Regio esercito, della marina e dell'aeronautica non possono esercitare il diritto elettorale finchè si trovano sotto le armi, fatta eccezione per i marescialli e per i gradi corrispondenti.

Questa disposizione si applica pure agli individui di grado corrispondente appartenenti a corpi organizzati militarmente per servizio dello Stato, compresi i militi della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale quando prestino effettivo servizio.

Il comandante di zona della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale deve, non oltre il giovedì anteriore alla elezione, trasmettere al sindaco di ciascun Comune l'elenco dei militi mobilitati in servizio ed inscritti nelle liste del Comune stesso e questo elenco vale come aggiunta a quello di coloro che sono sospesi dal voto, senz'altra formalità.

Art. 4.

(*T. U.* 1923, *art.* 4).

L'elettore non può esercitare il proprio diritto che nel collegio elettorale, nelle cui liste trovasi inscritto.

TITOLO II.

DELLE LISTE ELETTORALI.

Art. 5.

(*T. U.* 1923, *art.* 5).

Le liste elettorali devono essere compilate in doppio esemplare e contenere, in ordine alfabetico, il cognome e nome, la paternità, il luogo e la data della nascita, e l'abitazione degli elettori quando l'abbiano nel Comune. Con le stesse norme e guarentigie prescritte per la formazione delle liste, sarà compilato ed unito ad esse un elenco degli elettori, che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 3, salvo quanto dispone l'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 6.

(*T. U.* 1923, *art.* 6).

Le liste elettorali sono permanenti. Esse non possono essere modificate che in forza della revisione annua, alla quale si procede in conformità alle disposizioni seguenti.

Art. 7.

(*T. U.* 1923, *art.* 7).

Sono inscritti d'ufficio nelle liste elettorali, quando abbiano compiuto o compiano entro il 31 maggio dell'anno, in cui ha luogo la revisione della lista, l'età prescritta e risultino in possesso degli altri requisiti voluti, secondo i casi, dalla legge, coloro che sono compresi nel registro della popolazione stabile del Comune e vi hanno la residenza, quando non siano stati colpiti da perdita o sospensione del diritto elettorale.

In difetto di registro della popolazione stabile regolarmente tenuto, vi suppliscono le indicazioni fornite dagli atti di stato civile, da quelli del censimento ufficiale della popolazione del Regno, dalle liste di leva e dai ruoli matricolari depositati nell'archivio comunale.

Art. 8.

(*T. U.* 1923, *art.* 8).

Nell'ottobre di ogni anno il sindaco, a mezzo del segretario comunale, compila l'elenco di coloro, che hanno compiuto o compiano al 31 maggio dell'anno successivo il ventunesimo anno di età.

Nell'elenco sono compresi coloro, che hanno titolo alla inscrizione d'ufficio a norma dell'articolo precedente.

Art. 9.

(*T. U.* 1923, *art.* 9).

Non più tardi del 1° novembre un estratto dell'elenco di cui all'articolo precedente, comprendente i nati nella circoscrizione dei vari tribunali, è trasmesso al rispettivo presidente.

L'ufficiale addetto al casellario giudiziario unisce per ciascun individuo compreso nell'estratto il certificato delle inscrizioni esistenti al nome della persona designata, a norma dell'art. 624 del Codice di procedura penale e dell'art. 48 delle disposizioni regolamentari pel casellario giudiziario, approvate con Regio decreto 5 ottobre 1913, n. 1178.

Gli estratti sono restituiti al Comune non più tardi del 15 dicembre.

Entro il 15 dicembre, gli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza e la Congregazione di carità debbono spedire alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco degli indivi-

dui che sono ricoverati negli ospizi di carità o che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza e della Congregazione di carità.

Gli uffici autorizzati a rilasciare i passaporti per l'estero sono tenuti a trasmettere entro il 15 dicembre alla segreteria del Comune, cui appartengono, l'elenco di coloro ai quali è stato rilasciato il passaporto indicato nel penultimo comma dell'art. 17. Se dagli atti del Comune risulti che l'emigrato sia inscritto nelle liste elettorali di un altro Comune, il sindaco deve darne a questo notizia scritta.

Art. 10.

(*T. U.* 1923, *art.* 10).

Il primo dicembre di ogni anno il sindaco, con avviso da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, invita tutti coloro che, non essendo inscritti nelle liste, sono chiamati dalla presente legge all'esercizio del diritto elettorale, a domandare entro il 15 dello stesso mese la loro inscrizione.

Art. 11.

(*T. U.* 1923, *art.* 11).

Ogni cittadino del Regno, che presenta la domanda per essere inscritto nella lista elettorale di un collegio, deve in essa dichiarare:

1° La paternità, il luogo e la data della nascita;

2° L'abitazione. Se non ha l'abitazione nel Comune, deve indicare in quale sezione elettorale chiede di essere inscritto.

Gli italiani non appartenenti al Regno e gli stranieri, che abbiano acquistato la cittadinanza, devono giustificare l'adempimento della condizione prescritta all'art. 1.

La domanda deve essere sottoscritta dal richiedente. Nel caso che egli non la possa sottoscrivere per fisico impedimento, è tenuto ad unirvi una dichiarazione notarile che ne attesti i motivi.

Il richiedente, che non sappia sottoscrivere, può fare la domanda in forma verbale alla presenza di due testimoni, che ne accertino l'identità, avanti al segretario comunale o ad altro impiegato delegato dal sindaco o a notaio. Dell'atto è rilasciata attestazione al richiedente.

Art. 12.

(*T. U.* 1923, *art.* 12).

Alla domanda si uniscono i documenti necessari a provare che il richiedente possiede i requisiti per essere elettore.

Il richiedente, che non sia nato nel Comune nella cui lista domanda di essere inscritto, deve allegare copia dell'atto di nascita.

Chi, trovandosi inscritto nel registro della popolazione stabile o nelle liste elettorali di un Comune diverso dal Comune, in cui ha trasferito da almeno sei mesi la propria residenza, vuol essere inscritto nelle liste elettorali di quest'ultimo, e chi, pur non avendovi la residenza, vuol essere inscritto nelle liste elettorali del Comune, dove ha la sede principale dei propri affari od interessi, deve presentare domanda firmata al sindaco di esso, unendovi la prova di aver rinunciato alla inscrizione nelle liste dell'altro Comune con dichiarazione firmata fatta al sindaco del Comune stesso.

Chi, trovandosi inscritto nelle liste elettorali di un Comune, vuole rimanervi, malgrado abbia trasferito la propria residenza in altro Comune e sia in questo inscritto nel registro della popolazione stabile, deve unire alla domanda una conforme dichiarazione firmata, della quale il sindaco del Comune, nelle cui liste l'elettore vuole rimanere inscritto, dà immediata notizia al sindaco dell'altro Comune.

Le domande, di cui ai precedenti comma, possono da chi non sappia sottoscrivere essere fatte nelle forme indicate nell'ultimo comma dell'art. 11 della presente legge.

I documenti, le copie degli atti di nascita, che siano richiesti a tale oggetto, sono esenti da qualunque tassa e spesa.

La domanda e i documenti annessi devono essere presentati nella segreteria comunale, e il segretario, all'atto della presentazione, ne rilascia ricevuta, con indicazione dei documenti allegati.

Art. 13.

(*T. U.* 1923, *art.* 13).

È istituita in ogni Comune una Commissione per la revisione delle liste elettorali.

Essa è composta del sindaco, che la presiede, di quattro commissari nei Comuni il cui Consiglio ha da 15 a 30 componenti, e di sei negli altri.

I commissari per la revisione delle liste elettorali sono nominati dal Consiglio comunale nella sessione ordinaria di autunno e scelti, anche fuori del Consiglio, fra gli elettori politici del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati o abbiano superato l'esame di compimento del corso elementare inferiore o appartengano ad una delle seguenti categorie:

1° I membri effettivi delle Accademie di scienze, di lettere e di arti costituite da oltre dieci anni; i membri delle Camere di commercio ed industria; i presidenti, direttori e membri dei Consigli direttivi delle Associazioni agrarie e dei Comizi agrari;

2° I delegati e sopraintendenti scolastici; i professori e maestri di qualunque grado, patentati o semplicemente abilitati all'insegnamento in scuole o istituti pubblici o privati; i presidenti, direttori o rettori di detti istituti e scuole; i ministri dei culti;

3° Coloro che conseguirono un grado accademico od altro equivalente in alcuna delle università o degli istituti superiori del Regno; i procuratori presso i tribunali e le Corti d'appello; i notai, ragionieri, geometri, farmacisti, veterinari; i graduati della marina mercantile; gli agenti di cambio e sensali legalmente esercenti; coloro che ottennero la patente di segretario comunale;

4° Coloro che conseguirono il diploma di maturità, la licenza elementare, ginnasiale, tecnica, complementare, normale, liceale, professionale o magistrale; e coloro che superarono l'esame del primo corso di un istituto o scuola pubblica di grado secondario, classica o tecnica, normale, magistrale, militare, nautica, agricola, industriale, commerciale, d'arti e mestieri, di belle arti, di musica, e in genere di qualunque istituto o scuola pubblica di grado superiore all'elementare, governativa ovvero pareggiata, riconosciuta od approvata dallo Stato;

5° I membri degli ordini equestri del Regno;

6° Coloro che per un anno almeno tennero l'ufficio di consiglieri provinciali o comunali, o di giudici conciliatori o vice-conciliatori in conformità delle leggi vigenti; di vice-pretori; di ufficiali giudiziari; e coloro i quali per non meno di

un anno furono presidenti o direttori di Banche, Casse di risparmio, Società anonime od in accomandita, cooperative, di mutuo soccorso o di mutuo credito legalmente costituite, od amministratori di istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza;

7° Gli impiegati in attività di servizio, o collocati a riposo con pensione o senza, dello Stato, della Casa Reale, del Parlamento, dei Regi ordini equestri, delle Provincie, dei Comuni, delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, delle Camere di commercio, delle accademie e dei corpi indicati nel n. 1 del presente articolo, dei pubblici istituti di credito, di commercio, d'industria, delle casse di risparmio, delle società ferroviarie, di assicurazione, di navigazione e i capi o direttori di opifici o stabilimenti industriali, che abbiano al loro costante giornaliero servizio almeno dieci operai.

Sono considerati impiegati coloro, i quali occupano, almeno da un anno innanzi alla loro inscrizione nelle liste elettorali, un ufficio segnato nel bilancio della relativa amministrazione e ricevono il corrispondente stipendio. Non sono compresi sotto il nome di impiegati gli uscieri degli uffici, gli inservienti e tutti coloro che prestano opera manuale;

8° Gli ufficiali e sottufficiali in servizio e quelli che uscirono con tal grado dall'esercito, dalla marina o dall'aeronautica, colla limitazione di cui all'articolo 3;

9° I decorati della medaglia d'oro o d'argento al valore civile, militare e di marina, o come benemeriti della salute pubblica;

10° Coloro ai quali fu riconosciuto, con brevetto speciale, il diritto di fregiarsi d'una medaglia commemorativa di guerra.

Ciascun consigliere scrive nella propria scheda un nome solo e si proclamano eletti coloro che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a tre. A parità di voti, è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e con le stesse forme si procede all'elezione di quattro commissari supplenti.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi, e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio comunale.

I commissari e i supplenti durano in ufficio un biennio e non possono essere riconfermati pel biennio successivo.

La Commissione è assistita dal segretario comunale, che non ha voto deliberativo, ma può motivare il suo parere sopra ogni proposta o deliberazione.

La motivazione deve risultare dai verbali, di cui all'articolo 19.

Art. 14.

(*T. U.* 1923, *art.* 14).

Se il Consiglio comunale è sciolto nell'epoca della sessione ordinaria di autunno, la nomina dei membri elettivi della Commissione elettorale comunale ha luogo appena il Consiglio è ricostituito, purchè ciò avvenga prima del 15 dicembre.

In caso diverso restano in carica i commissari elettivi dell'anno precedente sotto la presidenza del commissario Regio fino alla nomina del sindaco e, questa avvenuta, sotto la presidenza del sindaco stesso.

Art. 15.

(*T. U.* 1923, *art.* 15).

Il sindaco o chi ne esercita le funzioni, anche se commissario Regio, i componenti le Commissioni elettorali comunali e provinciali, nonchè i rispettivi segretari, sono personalmente responsabili della regolarità delle operazioni a loro assegnate dalla presente legge.

Art. 16.

(*T. U.* 1923, *art.* 16).

Trascorso il termine, di cui all'articolo 10, la Commissione comunale deve procedere immediatamente alla formazione di cinque elenchi separati in ordine alfabetico per la revisione delle liste.

Art. 17.

(*T. U.* 1923, *art.* 17).

Nel primo elenco si propone la inscrizione di coloro, i quali hanno diritto di essere elettori nel collegio sia che abbiano ad essere inscritti d'ufficio a norma dell'articolo 7, sia che abbiano presentata domanda documentata a termine degli articoli 11 e 12. Per questi ultimi la Commissione chiede al presidente del tribunale il certificato, di cui al secondo comma dell'art. 9.

La Commissione non può proporre l'inscrizione di alcuno se non ha i documenti necessari a comprovare i suoi requisiti per essere elettori nel collegio.

Accanto a ciascun nome si deve apporre un'annotazione che indichi i documenti per i quali la inscrizione è proposta, e se per domanda dell'interessato o di ufficio.

Nel secondo elenco la Commissione propone, sia dietro domanda o reclamo, sia d'ufficio, e sempre in base a sentenze passate in giudicato o ad altri documenti, la cancellazione dei morti, di coloro che hanno perduto le qualità richieste per essere elettore, e di coloro che hanno rinunciato alla inscrizione nelle liste del Comune a norma dell'art. 12.

Ciascun nome nel secondo elenco deve avere un'annotazione, che indichi i motivi e i documenti, pei quali la cancellazione è proposta, e se per domanda, reclamo o di ufficio.

Nel terzo elenco sono segnati i nomi di coloro, le cui domande di inscrizione non sono accolte, con l'indicazione dei motivi del diniego.

Nel quarto elenco sono segnati i nomi degli elettori, che risultino emigrati in via permanente all'estero. Si considerano emigrati in via permanente coloro che, recandosi all'estero a scopo di lavoro, hanno ottenuto il relativo passaporto per l'estero con esenzione dalla tassa e coloro che risultino, anche per semplice notorietà, emigrati all'estero, a scopo di lavoro, da almeno due anni.

Nel quinto elenco sono segnati i nomi di coloro, che si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 3, salvo quanto dispone l'ultimo comma dello stesso articolo.

Art. 18.

(*T. U.* 1923, *art.* 18).

A richiesta della Commissione i pubblici uffici devono fornire i documenti necessari per la revisione delle liste.

Art. 19.

(*T. U.* 1923, *art.* 19).

La Commissione comunale per le liste elettorali compie le sue operazioni nel numero di tre almeno nei Comuni, dove è composta di cinque membri, e di cinque negli altri.

Di tutte le operazioni il segretario redige processi verbali, sottoscritti da lui e da ciascuno dei membri presenti. Quando le proposte e le deliberazioni della Commissione non sono concordi, nei verbali devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art. 20.

(*T. U.* 1923, *art.* 20).

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione invita, con avvisi da affiggersi all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, chiunque abbia reclami da fare contro gli elenchi a presentarli entro il 15 febbraio.

Durante questo termine un esemplare dei cinque elenchi prescritti dall'articolo 17, firmato dalla Commissione, deve tenersi affisso all'albo pretorio, in modo visibile; ed un altro esemplare, pure firmato dalla Commissione, coi titoli e i documenti relativi a ciascun nome, insieme alla lista dell'anno precedente, deve rimanere nell'ufficio comunale, con diritto ad ogni cittadino di prenderne cognizione.

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della Provincia l'affissione degli avvisi.

Art. 21.

(*T. U.* 1923, *art.* 21).

Il prefetto delega un suo commissario per curare l'adempimento delle funzioni ed operazioni attribuite dalla presente legge rispettivamente alla Commissione elettorale comunale, al sindaco ed al segretario comunale, qualora essi non le compiano nei termini prescritti.

Le spese per l'adempimento della missione del commissario e le indennità a lui dovute sono anticipate, salvo rivalsa verso chi di ragione, dal tesoriere comunale, ancorchè non abbia fondi di cassa.

Delle infrazioni alla legge, che hanno provocato l'invio del commissario, il prefetto deve fare rapporto al Regio procuratore presso il tribunale, nella cui giurisdizione si trova il Comune.

Art. 22.

(*T. U.* 1923, *art.* 22).

La pubblicazione prescritta dall'articolo 20 tiene luogo di notificazione, per coloro dei quali la Commissione ha proposta la inscrizione nella lista elettorale.

Art. 23.

(*T. U.* 1923, *art.* 23).

La Commissione, che ha proposta la cancellazione di un elettore ovvero negata la chiesta cancellazione o inscrizione, deve notificare per iscritto la presa deliberazione all'elettore di cui ha proposta la cancellazione, ovvero al richiedente la cancellazione o l'inscrizione, indicandone i motivi, non più tardi di tre giorni da quello in cui gli elenchi sono stati pubblicati.

Queste notificazioni, del pari che quelle di cui agli articoli 24, 28 e 34, sono fatte eseguire dal sindaco senza spesa, per mezzo degli agenti comunali, che devono farsene rilasciare ricevuta sopra apposito registro. In mancanza di ricevuta, gli agenti comunali attestano la notificazione eseguita, che fa fede fino a prova in contrario.

Art. 24.

(*T. U.* 1923, *art.* 24).

Ogni cittadino, nel termine indicato nell'articolo 20, può reclamare alla Commissione elettorale della Provincia contro qualsiasi inscrizione, cancellazione, diniego d'inscrizione od omissione di cancellazione negli elenchi proposti dalla Commissione comunale.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso termine alla Commissione elettorale comunale che, per mezzo del segretario comunale, ne rilascerà ricevuta e li trasmetterà alla Commissione elettorale della Provincia.

Se il reclamo, col quale s'impugna una inscrizione, è presentato alla Commissione comunale, questa entro i tre giorni successivi alla presentazione, deve farlo notificare alla parte interessata; salvo che il reclamante non dichiari di voler fare eseguire direttamente la notificazione, per mezzo di uffiziale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione.

Nelle notificazioni devono essere indicati la persona che reclama e il motivo del reclamo.

La persona, della quale è impugnata l'inscrizione, può, fra tre giorni dall'avvenuta notificazione, presentare un contro reclamo, coi documenti che crederà utili, alla stessa Commissione comunale, che ne deve rilasciare ricevuta.

Se il reclamo che impugna un'inscrizione è presentato alla Commissione elettorale provinciale, il reclamante deve dimostrare di aver fatto eseguire la notificazione alla parte interessata, per mezzo di uffiziale giudiziario di pretura o di usciere dell'ufficio di conciliazione, nei termini stabiliti.

Art. 25.

(*T. U.* 1923, *art.* 25, *e art.* 6 *legge* 18 *giugno* 1925, *n.* 1094).

La Commissione elettorale provinciale è composta del presidente del tribunale sedente nel capoluogo della Provincia o che ha giurisdizione sul medesimo, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto e di tre cittadini nominati dal Consiglio provinciale nella sua sessione ordinaria e scelti fra gli elettori della Provincia, i quali siano compresi nella lista dei giurati o possiedano una delle condizioni contemplate nell'articolo 13, non siano membri del Parlamento, nè sindaci dei Comuni della Provincia, nè impiegati civili e militari dello Stato, nè impiegati della Provincia, dei Comuni e degli Istituti pubblici di assistenza e beneficenza, in attività di servizio.

In questa votazione ciascun consigliere provinciale scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti i tre cittadini, che hanno raccolto il maggior numero di voti, ma non inferiore a cinque.

A parità di voti, è proclamato eletto l'anziano di età.

Con votazione separata e nelle stesse forme si procede alla nomina di due commissari supplenti.

I componenti della Commissione provinciale eletti dal Consiglio provinciale durano in carica due anni e non sono rieleggibili nel biennio successivo.

In caso discioglimento del Consiglio provinciale i membri elettivi della Commissione elettorale provinciale decadono di diritto

Alla sostituzione di essi provvede la Commissione straordinaria e le persone così nominate durano in carica finchè non vengano regolarmente sostituite dal Consiglio.

I supplenti prendono parte alle operazioni della Commissione soltanto se mancano i commissari effettivi e in corrispondenza delle votazioni, con le quali gli uni e gli altri sono risultati eletti dal Consiglio provinciale.

Il presidente del tribunale o il giudice che ne fa le veci è presidente della Commissione.

La Commissione ha sede nel palazzo della Prefettura.

Un segretario di questa farà da segretario della Commissione.

Alle sedute della Commissione assiste un rappresentante del Pubblico Ministero, senza voto deliberativo, ma con facoltà di prendere preventiva cognizione delle liste e dei documenti.

Contro le deliberazioni della Commissione il Pubblico Ministero ha diritto di ricorrere, fra dieci giorni, alla Corte d'appello. Nel detto termine egli notifica il ricorso alle parti interessate, ed entro i cinque giorni successivi lo trasmette al cancelliere della Corte di appello con la prova dell'avvenuta notificazione.

Il Pubblico Ministero, nel medesimo termine di dieci giorni, inizia, ove ne sia il caso, il procedimento penale.

Art. 26.

(*T. U.* 1923, *art.* 26).

Spirato il termine, di cui al precedente articolo 20 e non più tardi del 1° marzo, il presidente della Commissione elettorale comunale deve trasmettere al presidente della Commissione elettorale provinciale:

1° I verbali delle sue operazioni e deliberazioni;

2° La lista definitiva dell'anno precedente;

3° I cinque elenchi, di cui all'articolo 17, con tutti i documenti relativi, ancorchè non vi siano stati reclami;

4° I reclami, con tutti i documenti che vi si riferiscono.

L'altro esemplare della lista e degli elenchi è conservato nella segreteria del Comune.

Il presidente della Commissione provinciale, entro tre giorni da quello in cui gli sono pervenuti la lista, gli elenchi e i documenti, deve inviarne ricevuta alla segreteria del Comune.

Delle liste, degli elenchi e dei documenti ricevuti si tiene nota in un registro speciale, firmato in ciascun foglio dal presidente della Commissione provinciale.

Art. 27.

(*T. U.* 1923, *art.* 27).

La Commissione elettorale provinciale:

1° Esamina tutte le operazioni compiute dalla Commissione elettorale comunale e decide sui reclami presentati contro di esse;

2° Decide sulle nuove domande d'inscrizione o di cancellazione, che possano esserle direttamente pervenute;

3° Cancella dagli elenchi deliberati dalla Commissione comunale i cittadini indebitamente inscritti, e mantiene inscritti quelli indebitamente cancellati, anche quando non vi sia domanda o reclamo.

La Commissione provinciale pronunzia fondandosi esclusivamente sugli atti e documenti prodotti entro il 1° marzo dalle parti e dalla Commissione comunale; ma può anche inscrivere di ufficio coloro, pei quali risulti da nuovi documenti che hanno i requisiti necessari, dopo aver ottenuto il certificato, di cui al secondo comma dell'articolo 9.

Essa deve radunarsi entro i 10 giorni successivi a quello, nel quale ricevette gli atti e i documenti.

Di tutte le operazioni della Commissione provinciale il segretario redige processi verbali sottoscritti da lui e dai membri presenti. Le deliberazioni devono essere motivate, e quando non siano concordi, devono essere indicati il voto di ciascuno dei commissari e le ragioni da esso addotte.

Art. 28.

(*T. U.* 1923, *art.* 28)

Entro il giorno 30 aprile la Commissione elettorale provinciale deve aver decretata la definitiva approvazione degli elenchi, che nello stesso termine saranno restituiti alla segreteria del Comune, insieme a tutti i documenti. Il segretario comunale deve fra cinque giorni inviarne ricevuta al presidente della Commissione provinciale.

Le decisioni della Commissione, a cura del sindaco e nei modi stabiliti dall'articolo 23, debbono essere notificate agli interessati entro il 20 maggio.

Gli elenchi definitivamente approvati debbono essere depositati nella segreteria del Comune, non più tardi del 10 maggio, e rimanervi fino al 31 maggio. Il sindaco dà notizia al pubblico dell'avvenuto deposito. Ogni cittadino ha diritto di prendere cognizione degli elenchi.

Entro il 20 maggio la Commissione comunale deve, in conformità degli elenchi definitivamente approvati, rettificare la lista permanente, aggiungendo ad essa i nomi compresi nell'elenco dei nuovi elettori inscritti e togliendone i nomi di quelli compresi nell'elenco dei nuovi cancellati.

Entro il 25 maggio un verbale delle rettificazioni eseguite, firmato dalla Commissione, deve essere spedito dal sindaco al Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della Provincia.

La lista permanente rettificata del Comune sarà depositata nella segreteria comunale fino al 31 maggio ed ogni cittadino avrà diritto di prenderne cognizione.

Art. 29.

(*T. U.* 1923, *art.* 29).

Ogni collegio è diviso in sezioni. La divisione in sezioni è fatta per Comuni in guisa che il numero degli elettori in ogni sezione non sia superiore a 800 nè inferiore a 100 inscritti.

Quando gli elettori inscritti in un Comune siano in numero inferiore ai 100, si costituisce la sezione, riunendo gli elettori a quelli dei Comuni o di frazioni di Comuni limitrofi.

Quando condizioni speciali di lontananza o di viabilità rendano difficile l'esercizio del diritto elettorale, si costituiscono sezioni con un numero minore di 100 inscritti, ma mai inferiore a 50.

La costituzione delle sezioni comprendenti più Comuni o frazioni di Comuni e la designazione del capoluogo della sezione sono fatte con decreto Reale e hanno vigore fino a che non sia diversamente disposto.

Art. 30.

(*T. U.* 1923, *art.* 30, *e legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

La Commissione elettorale comunale, entro il 31 gennaio **di ogni anno,** provvede alla ripartizione del Comune in sezioni **a norma** dell'articolo 29; determina la circoscrizione delle **singole sezioni,** nonchè il luogo della riunione per ciascuna di **esse e compila** la lista degli elettori per ciascuna sezione o **frazione compresa** nel territorio del proprio Comune.

Detta lista deve avere tre colonne per ricevere rispettivamente, a norma degli articoli 66 e 69, le firme di identificazione **degli elettori,** il numero della busta consegnata all'elettore e **le firme** di riscontro per l'accertamento dei votanti.

L'elettore è assegnato alla sezione nella cui circoscrizione **ha, secondo** le indicazioni della lista, la sua abitazione.

Gli elettori che non hanno abitazione nel Comune o non **hanno fatta** la dichiarazione secondo l'articolo 11, sono **ripartiti nelle liste** delle singole sezioni, seguendo l'ordine alfabetico.

Saranno anche compresi nelle liste, suddivisi per sezione **in ordine** alfabetico, e inseriti in fogli susseguenti a quelli, **in cui sono inscritti** gli altri elettori, gli emigrati, di cui al penul**timo comma** dell'articolo 17.

L'elettore, che trasferisca la propria abitazione nella **circoscrizione** di un'altra sezione, ha diritto di essere trasferito **nella lista** degli elettori della stessa sezione. La domanda **sottoscritta** dall'elettore deve essere da lui presentata al sindaco **non più** tardi del 15 dicembre.

Gli elettori, che non sappiano sottoscrivere, possono fare **la domanda** verbalmente nei modi indicati nell'articolo 11.

La Commissione comunale fa le variazioni nelle liste delle **due sezioni,** unendo la domanda alla lista della sezione, in **cui inscrive** l'elettore. Nessuna variazione può essere fatta **senza domanda.**

Non più tardi del 31 gennaio la Commissione comunale, **con avvisi** da affiggersi in luoghi pubblici, invita chiunque ab**bia reclami** a fare contro la ripartizione del Comune in sezioni, **la circoscrizione** delle sezioni, la formazione della lista degli **elettori** di ciascuna sezione, il trasferimento di essi da una se**zione ad** un'altra e la determinazione dei luoghi di riunione **di ciascuna** sezione, a presentarli entro il 15 febbraio alla Com**missione** elettorale della Provincia. Durante questo tempo, il **testo delle** deliberazioni, di cui al primo comma, e l'esemplare **delle liste** coi documenti relativi devono rimanere nella segre**teria** comunale con diritto ad ogni cittadino di prenderne **cognizione.**

Il 1° febbraio il sindaco notifica al prefetto della Provincia **l'affissione** degli avvisi.

I reclami possono anche essere presentati nello stesso ter**mine** alla Commissione comunale che, per mezzo del segretario **comunale,** ne rilascia ricevuta.

Il presidente della Commissione comunale non più tardi **del 1° marzo** deve trasmettere al presidente della Commissione **provinciale** il testo delle deliberazioni, di cui al primo comma, **e l'esemplare** delle liste coi documenti relativi e coi reclami **che fossero** pervenuti.

Entro il 30 aprile la Commissione elettorale provinciale **decide** sui reclami, approva la lista degli elettori di ciascuna **sezione,** tenendo conto delle deliberazioni e decisioni da essa **prese** in virtù dell'articolo 27, e l'autentica. Il presidente deve **vidimarne** ciascun foglio.

Entro lo stesso termine la Commissione provinciale **trasmette** al Ministero dell'interno le proposte riguardanti **nuova** o mutata costituzione delle sezioni comprendenti più **Comuni** o frazioni di Comuni. Il Ministero dell'interno **comunica il** relativo decreto Reale alla Commissione provinciale, **la quale** ne dà immediato avviso ai singoli Comuni.

Quando, con decreto Reale, Comuni o frazioni di Comuni sono costituiti in nuova sezione, entro quindici giorni da quello dell'avviso, di cui al comma precedente, la Commissione comunale provvede alla formazione della lista della sezione ed **alla** pubblicazione degli avvisi, di cui al nono comma del presente articolo. I reclami a norma del comma undecimo possono essere presentati nei quindici giorni successivi, trascorsi **i quali** la lista deve essere trasmessa dalla Commissione **comunale** alla Commissione provinciale.

Art. 31.

(*T. U.* 1923, *art.* 31).

Sino alla revisione dell'anno successivo non possono **farsi** alla lista permanente altre variazioni, all'infuori di quelle **che** siano conseguenza della morte di elettori, comprovata da **documento** autentico; della interdizione dal diritto di **elettore,** che risulti da sentenza passata in giudicato o dalla **comunicazione** di cui all'articolo 120, nonchè delle sentenze, di **cui all'articolo** 33. Tali variazioni debbono essere fatte dalla **Commissione** elettorale del Comune, che allega alla lista **permanente** copia dei suindicati provvedimenti e trasmette **il verbale al** Regio procuratore presso il tribunale del capoluogo della **Provincia** e al presidente della Commissione elettorale **provinciale.**

La Commissione elettorale comunale deve inoltre **introdurre** nell'elenco, di cui all'articolo 5, le variazioni **necessarie** così per cancellare i nomi di quelli, che più non si **trovino nelle** condizioni indicate nell'articolo 3, come per **inscrivervi altri,** che nell'intervallo siano caduti sotto le **disposizioni dell'articolo** stesso.

Anche di queste variazioni deve trasmettersi **verbale al** procuratore del Re e al presidente della Commissione **elettorale** provinciale.

Per le operazioni indicate nel presente articolo, la **Commissione** elettorale comunale è convocata dal sindaco **almeno ogni** tre mesi.

La Commissione provinciale deve introdurre le **variazioni** risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste delle **sezioni, di cui all'articolo 30.**

Art. 32.

(*T. U.* 1923, *art.* 32).

Qualunque cittadino voglia impugnare una deliberazione o decisione della Commissione provinciale, o dolersi di denegata giustizia o di falsa od erronea rettificazione della lista permanente, fatta ai termini dell'articolo 28, deve promuovere la sua azione davanti la Corte d'appello, producendo i titoli in appoggio.

L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso sul quale il presidente della Corte d'appello indica, con suo decreto, una udienza, in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza e con rito sommario.

Se il ricorso contro la deliberazione o decisione della **Commissione** provinciale è proposto dallo stesso cittadino, che **aveva** reclamato contro le proposte della Commissione **comunale, o**

aveva presentato direttamente alla Commissione provinciale una domanda d'inscrizione o era stato cancellato dalla Commissione medesima, il ricorso, a pena di nullità, deve essere entro dieci giorni dalla notificazione di cui è parola nel secondo comma dell'articolo 28, notificato, insieme col relativo decreto, all'elettore o agli elettori, la cui inscrizione viene impugnata, o al presidente della Commissione provinciale quando il ricorso sia stato fatto contro la esclusione di uno o più elettori dalla lista. Se invece sia proposto da altro cittadino, il ricorso deve essere notificato, a pena di nullità, entro quindici giorni dall'ultimo giorno della pubblicazione della lista permanente rettificata.

In pendenza del giudizio innanzi alla Corte d'appello conservano il diritto al voto tanto gli elettori, che erano inscritti nelle liste dell'anno precedente e ne sono stati cancellati, quanto coloro, che sono stati inscritti nelle liste definitive dell'anno in corso per decisione della Commissione provinciale concorde con le proposte della Commissione comunale. Il ricorso alla Corte d'appello contro il decreto della Commissione elettorale provinciale, che cancella i nuovi elettori proposti dalla Commissione comunale, non è sospensivo.

Art. 33.

(*T. U.* 1923, *art.* 33).

Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, depositare nella cancelleria della Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di procuratore o avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti o i loro difensori, se si presentano, ed il Pubblico Ministero nelle sue orali conclusioni.

Qualora il reclamo per la inscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte di appello, con la medesima deliberazione che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.

Art. 34.

(*T. U.* 1923, *art.* 34).

Il Pubblico Ministero comunicherà immediatamente al presidente della Commissione elettorale comunale le sentenze della Corte di appello per curarne la esecuzione e notificazione, senza spesa, agli interessati.

La sentenza pronunziata dalla Corte d'appello può essere impugnata dalla parte soccombente col ricorso in Cassazione, pel quale non è necessario il ministero di avvocato.

Tutti i termini del procedimento sono ridotti alla metà.

Sul semplice ricorso il presidente indica in via di urgenza l'udienza per la discussione della causa.

Art. 35.

(*T. U.* 1923, *art.* 35).

In seconda convocazione, indetta regolarmente, le sedute della Commissione comunale e di quella provinciale sono valide qualunque sia il numero dei presenti.

In assenza degli altri componenti, il presidente, da solo, può, in caso d'urgenza, adempiere le funzioni della rispettiva Commissione.

Art. 36.

(*T. U.* 1923, *art.* 36).

Tutti gli atti concernenti l'esercizio del diritto elettorale, tanto relativi al procedimento amministrativo quanto al giudiziario, si fanno in carta libera, e sono esenti dalla tassa di registro e dal deposito, prescritto dall'articolo 521 del Codice di procedura civile, e dalle spese di cancelleria.

Art. 37.

(*T. U.* 1923, *art.* 37, *e legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Tutti gli atti e documenti concernenti l'annua revisione delle liste elettorali sono sempre ostensibili a chiunque.

Una copia della lista elettorale permanente rettificata, compilata dal segretario comunale e debitamente autenticata dalle Commissioni elettorali del Comune e della Provincia, sarà conservata negli archivi della Prefettura.

La lista del Comune deve essere riunita in un registro e conservata negli archivi del Comune.

I Comuni possono riunire in unico registro la lista elettorale politica e la lista elettorale amministrativa.

Nel registro unico, con le altre indicazioni prescritte dalla legge, deve essere notata, per ciascun inscritto, la qualità di elettore politico o amministrativo, o l'una e l'altra.

La lista deve recare inoltre il richiamo e l'indicazione dell'anno e del numero di protocollo dell'incartamento relativo all'inscrizione di ciascun elettore, nonchè l'abitazione dei singoli elettori agli effetti del terzo comma dell'articolo 30.

Chiunque può copiare, stampare o mettere in vendita gli elenchi e le liste definitive del Comune o del collegio e le liste degli elettori delle sezioni.

Art. 38.

(*T. U.* 1923, *art.* 38).

L'elezione dei deputati, in qualunque giorno segua, si fa dagli elettori inscritti nella lista permanente rettificata in conformità degli articoli 28 e 31.

Art. 39.

(*T. U.* 1923, *art.* 39, *e legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Entro il decimo giorno successivo a quello della pubblicazione del decreto di convocazione del collegio elettorale, a cura del sindaco, saranno preparati i certificati di inscrizione nelle liste elettorali, e sarà altresì provveduto perchè essi siano consegnati agli elettori entro il ventesimo giorno dalla data suddetta. Il certificato, in carta bianca, indica il collegio, la sezione, alla quale l'elettore appartiene, il luogo della riunione, il giorno e l'ora della votazione.

Per gli elettori residenti nel Comune la consegna del certificato è constatata mediante ricevuta dell'elettore o di persona della sua famiglia o addetta al suo servizio.

Quando la persona, cui fu fatta la consegna, non possa rilasciare ricevuta, il messo la sostituisce con la sua dichiarazione.

Per gli elettori residenti fuori del Comune i certificati vengono rimessi dall'ufficio municipale a mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, quante volte questa sia conosciuta.

Gli elettori, a partire dal giovedì precedente l'elezione **fino al** giorno e nel giorno stesso dell'elezione, possono, per**sonalmente** e contro annotazione in apposito registro, ritirare **il** certificato di inscrizione nella lista, qualora non lo abbiano **ricevuto.**

Quando un certificato vada perduto o sia divenuto in**servibile**, l'elettore ha diritto, presentandosi personalmente nei **cinque** giorni antecedenti l'elezione e nel giorno stesso della **elezione** e contro annotazione in altro apposito registro, di **ottenerne** dal sindaco un altro, su carta verde, sul quale deve **dichiararsi** che è un duplicato.

Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano **distribuiti** irregolarmente, il presidente della Commissione pro**vinciale** elettorale, previ sommari accertamenti, può nominare **un commissario** che intervenga presso il comune per la distri**buzione** dei certificati.

A: fini del presente articolo, l'ufficio comunale resta aperto lianamente, anche nei giorni festivi, dal decimo giorno ›dente l'elezione, almeno dalle ore 9 alle 19.

giorno della votazione l'ufficio dovrà essere aperto ›re 7 alle ore 19.

indaco, il segretario comunale e gli impiegati comuddetti all'ufficio della distribuzione dei certificati, che ıvvengono alle presenti disposizioni, sono passibili di da lire 300 a 3000.

reato previsto dal presente articolo il procuratore del ve procedere per citazione direttissima.

TITOLO III.

DEI COLLEGI ELETTORALI.

Art. 40.

(*Legge 15 febbraio* 1925, *n.* 122).

Il numero dei deputati per tutto il Regno è di 560.

L'elezione dei deputati è fatta a scrutinio uninominale **secondo** la circoscrizione per collegi che sarà determinata **con decreto** Reale, sentite le Commissioni del Senato e della **Camera** che furono incaricate di esaminare il disegno della **presente** legge. Le Commissioni suddette resteranno in carica **anche in** caso di scioglimento della Camera. La circoscri**zione** sarà stabilita in guisa che ogni collegio sia contenuto **tutto** nell'ambito di una stessa Provincia.

La tabella dei collegi così formata farà parte integrante **del presente** testo unico.

Art. 41.

(*Legge 15 febbraio* 1925, *n.* 122).

Il reparto del numero dei deputati per ogni Provincia e la **corrispondente** circoscrizione dei Collegi debbono essere ri**veduti** per legge nella prima sessione che succede alla pub**blicazione** del decennale censimento della popolazione.

I cambiamenti nella circoscrizione amministrativa e giudi**ziaria** dei Comuni, mandamenti, circondari e provincie, che **abbiano** luogo durante il tempo che precede la decennale re**visione**, non hanno alcun effetto sulla circoscrizione elettorale **anteriormente** stabilita.

Art. 42.

(*Legge 15 febbraio* 1925, *n.* 122).

I Collegi elettorali sono convocati dal Re.

Quando per qualsiasi causa resti vacante un Collegio, **si deve** procedere all'elezione nel termine di quarantacinque **giorni** dalla data del messaggio del Presidente della Camera **dei deputati**, che partecipa al Ministro per l'interno la vacanza.

Dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* **del Regio** decreto di convocazione del Collegio alla domenica **stabilita** per la elezione debbono decorrere almeno trenta **giorni.**

Il sindaco di ciascun Comune del Collegio dà notizia **del decreto** al pubblico con apposito manifesto.

Art. 43.

(*T. U.* 1923, art. 43, *e legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Gli elettori votano nella sezione, alla quale si trovano **inscritti.**

Si possono riunire nello stesso fabbricato fino a quattro **sezioni**, ma l'accesso dalla strada alla sala deve condurre solo **a due sezioni** e non più di due sezioni possono avere l'accesso **dalla medesima** strada.

Quando per sopravvenute gravi circostanze sorga la ne**cessità** di variare i luoghi di riunione degli elettori, la Com**missione** comunale deve farne proposta, negli otto giorni **successivi** alla data del decreto di convocazione degli elettori, **alla Commissione** provinciale, la quale, premesse le indagini, **che reputi** necessarie, provvede inappellabilmente in via d'ur**genza** e non più tardi del giovedì precedente la domenica della **elezione.**

Qualora la variazione sia approvata, il presidente della **Commissione** elettorale provinciale deve darne immediatamente **avviso** al sindaco, il quale deve portarla a conoscenza del **pubblico** con manifesto da affiggersi nelle ore antimeridiane **del sabato** precedente l'elezione.

Art. 44.

(*T. U.* 1923, *art.* 44).

La Commissione provinciale trasmette le liste elettorali, di cui all'articolo 30, alla competente Commissione elettorale **comunale** nel giorno successivo alla pubblicazione del decreto **di convocazione** del collegio.

Art. 45.

(*T. U.* 1923, *art.* 45, *e legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

La Commissione elettorale comunale provvede a che **nelle** ore antimeridiane del sabato precedente l'elezione siano consegnati al presidente di ogni ufficio elettorale:

1° Il bollo della sezione munito di cinque serie di **cifre** mobili da 0 a 9, agli effetti dell'articolo 66;

2° Un esemplare della lista degli elettori della sezione autenticato dalla Commissione provinciale ai termini dell'articolo 30, due copie di tale lista autenticate in ciascun **foglio** da due membri della Commissione comunale, delle quali **una** serve per l'affissione a norma dell'articolo 62, una **copia del-**

l'elenco di coloro che sono contemplati nell'articolo 3, ugualmente autenticata, nonchè l'elenco di cui al 3° comma dello stesso art. 3;

3° I verbali di nomina degli scrutatori, di cui all'articolo 49;

4° Il pacco delle buste, che al presidente della Commissione stessa sarà stato trasmesso sigillato dal Ministero dell'interno o per sua delegazione dalla Prefettura e sul cui involucro esterno sarà stato indicato il numero delle buste contenute;

5° Due urne di vetro trasparente armato di filo metallico ovvero circondato da rete metallica, di cui la prima è destinata a contenere le buste da consegnarsi agli elettori e la seconda quelle restituite da essi dopo espresso il voto.

Art. 46.

(*Legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

I bolli e le urne debbono essere di tipo unico con le caratteristiche essenziali del modello allegato *C* e debbono essere fornite ai Comuni dal Ministero dell'interno verso rimborso del prezzo di costo.

La busta è di tipo unico, preparata su carta azzurra dal Provveditorato generale dello Stato, con le caratteristiche essenziali del modello allegato *A*.

La scheda è di carta consistente bianca, non ripiegata, della dimensione di centimetri dodici in larghezza per centimetri dodici in altezza in conformità al modello allegato *B*, sulle cui due facce deve essere nel centro stampato con inchiostro nero e con uniforme carattere tipografico di uso comune il nome ed il cognome del candidato prescelto. In caso di omonimia può in linea immediatamente inferiore essere stampata la paternità.

Ogni candidato ha la facoltà di fare apporre nelle schede un contrassegno stampato, anche figurato o colorato.

Art. 47.

(*T. U.* 1923, *art.* 47).

Entro cinque giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione del Collegio, la Commissione elettorale comunale accerta la esistenza e il buono stato dei bolli, delle urne e dei tavoli occorrenti, a norma dell'articolo 60, per le varie sezioni. Ciascuno dei suoi membri può ricorrere al prefetto perchè, ove ne sia il caso, provveda a norma dell'articolo 21.

Art. 48.

(*T. U.* 1923, *art.* 48, *e legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

In ciascuna sezione è costituito un ufficio elettorale composto di un presidente, di un vice-presidente, di quattro scrutatori e di un segretario. Il presidente e il vice-presidente sono designati dal primo presidente della Corte d'appello nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio fra i magistrati, anche del Pubblico Ministero, che esercitano il loro ufficio nel distretto della Corte stessa.

In quanto il numero dei magistrati, tenuto anche conto delle esigenze del servizio giudiziario, non sia sufficiente, possono essere designati dallo stesso primo presidente della Corte d'appello all'ufficio di presidente e di vice-presidente delle sezioni di un collegio, gli impiegati civili a riposo, gli ufficiali del Regio esercito, della marina e dell'aeronautica, di riserva, a riposo od in posizione ausiliaria speciale, di grado non inferiore a capitano, i cancellieri, i vice-cancellieri, i segretari ed i sostituti segretari degli uffici giudiziari, i notai, i giudici conciliatori e vice-conciliatori, gli avvocati e procuratori erariali, i vice-pretori, i quali tutti abbiano la residenza nel distretto della Corte stessa, purchè non appartengano a corpi armati o militarizzati a servizio dello Stato, delle provincie e dei comuni

La enumerazione di queste categorie, salvo per quella dei magistrati, non implica ordine di precedenza per la designazione.

Per procedere a queste designazioni i presidenti delle Corti d'appello debbono in tempo opportuno procurarsi le necessarie informazioni per mezzo dei funzionari da essi dipendenti, ovvero per mezzo delle locali autorità giudiziarie.

Delle designazioni, di cui sopra, è data notizia ai magistrati ed ai cancellieri, vice-cancellieri e segretari degli uffici giudiziari per mezzo dei rispettivi capi gerarchici ed agli altri designati mediante notificazione da eseguirsi dagli ufficiali giudiziari di pretura o dagli uscieri dell'ufficio di conciliazione.

Al presidente ed al vice-presidente dell'ufficio elettorale deve essere corrisposto dal Comune, in cui l'ufficio stesso ha sede, l'indennità di viaggio e di soggiorno spettante agli impiegati dello Stato del grado 5° e 6° di cui al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Art. 49.

(*T. U.* 1923, *art.* 49).

Fra la domenica ed il mercoledì inclusivi precedenti la elezione, in pubblica adunanza, preannunziata due giorni prima con manifesto nell'albo pretorio del Comune, la Commissione elettorale comunale, aggregandosi i due consiglieri comunali eletti col maggior numero di voti e i due eletti col minor numero di voti, che non facciano parte della Giunta comunale nè della Commissione stessa, procede alla nomina degli scrutatori fra gli elettori del Comune, che siano compresi nella lista dei giurati, ovvero che possiedano una delle condizioni contemplate nell'articolo 13. Se il Consiglio comunale è sciolto, saranno aggregati alla Commissione i quattro cessati consiglieri che si trovano nelle condizioni indicate.

Ciascun commissario scrive sulla propria scheda soltanto un nome, e si proclamano eletti coloro che hanno ottenuto maggior numero di voti. A parità di voti è proclamato eletto l'anziano di età.

In seconda convocazione, indetta regolarmente, la seduta è valida qualunque sia il numero dei presenti.

Agli eletti il sindaco notifica nel più breve termine, e al più tardi non oltre il venerdì precedente l'elezione, l'avvenuta designazione per mezzo di un ufficiale giudiziario o di un messo comunale.

A ciascuno degli scrutatori il Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, deve corrispondere un'indennità di lire venti.

Art. 50.

(*T. U.* 1923, *art.* 50).

L'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore e di segretario è obbligatorio per le persone designate.

Il vice-presidente coadiuva il presidente nell'adempimento delle sue funzioni e ne fa le veci in caso di assenza o di impedimento. Per autorizzazione del presidente egli può inoltre adempiere le funzioni di scrutatore.

Quando l'impedimento del presidente o del vice-presidente si verifichi prima della costituzione dell'ufficio in condizioni tali da non permettere al primo presidente della Corte di appello la rispettiva surrogazione, deve assumerne le funzioni il sindaco od uno dei consiglieri comunali per ordine di anzianità. Se il Consiglio comunale è sciolto, assume tali funzioni, che sono pure obbligatorie, il sindaco o uno dei consiglieri comunali, per ordine di anzianità, dell'Amministrazione disciolta.

Tutti i membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di candidati, sono considerati, per ogni effetto di legge, pubblici ufficiali durante l'esercizio delle loro funzioni.

Per i reati commessi a danno dei membri dell'ufficio, compresi i rappresentanti di candidati, si procede per citazione direttissima.

Art. 51.

(*T. U.* 1923, *art.* 51, *e legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Il segretario del seggio è scelto, in antecedenza all'insediamento dell'ufficio, dal presidente dell'ufficio elettorale nelle categorie seguenti:

1° I cancellieri, i vice-cancellieri, gli aggiunti di cancelleria, i segretari, e i sostituti segretari degli uffici giudiziari della provincia;

2° I notai aventi residenza nella provincia;

3° I segretari comunali che prestano servizio nei Comuni della provincia;

4° Gli ufficiali giudiziari addetti agli uffici giudiziari esistenti nella provincia;

5° Gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere.

La enumerazione delle prime quattro categorie non implica ordine di precedenza fra di loro per la designazione.

Il segretario dev'essere rimunerato dal Comune, in cui ha sede l'ufficio elettorale, con l'onorario di lire venti se vi abita, e, in caso diverso, ha diritto alle indennità di viaggio e di soggiorno spettanti agli impiegati dello Stato del grado 9° di cui al Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395.

Il processo verbale è redatto dal segretario in due esemplari e in esso deve essere tenuto conto di tutte le operazioni prescritte dalla presente legge. Il processo verbale riveste per ogni effetto di legge la qualità di atto pubblico.

Art. 52.

(*Legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

La candidatura di chi non sia deputato uscente dalla Camera immediatamente disciolta, per il quale basterà una dichiarazione da lui solo sottoscritta in forma autentica, deve essere proposta con dichiarazione sottoscritta, anche in atti separati, da almeno 400 e non più di 500 elettori inscritti nelle liste del collegio.

La dichiarazione deve contenere l'indicazione esatta del collegio per il quale si pone la candidatura, nonchè il cognome ed il nome, la paternità ed il luogo di nascita del candidato. Alla dichiarazione devonsi allegare il certificato di nascita del candidato, salvo per gli ex-deputati già convalidati; il certificato penale accertante che il candidato non è stato condannato alla interdizione perpetua dai pubblici uffici nè alla pena dell'interdizione temporanea in corso di espiazione; il certificato, ove occorra, di cui alla lettera *f*) dell'articolo 53; ed i certificati, anche collettivi, dei sindaci dei singoli Comuni a cui appartengono i sottoscrittori, che attestino la loro inscrizione nelle liste politiche del collegio.

I sindaci devono, nel termine improrogabile di 24 ore dalla richiesta, rilasciare tali certificati. Il sindaco inadempiente è punito con la multa da lire 300 a 3000. Se abbia agito per negligenza la pena è diminuita della metà. Il procuratore del Re per tale reato procede per citazione direttissima.

La firma degli elettori indicante il nome, cognome e paternità del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un ufficiale delle cancellerie, o, nel caso che si tratti di elettori residenti all'estero, da Regio console che appone anche le indicazioni del Comune nelle cui liste dichiarano di essere inscritti. Il relativo onorario del notaio sarà di centesimi dieci per ogni firma, ma non mai inferiore a lire cinque per ciascun atto. Nessun elettore può sottoscrivere per più di una candidatura; i contravventori sono puniti con la multa sino a lire 3000 o con la detenzione sino a 3 mesi.

Per gli elettori che non sappiano sottoscrivere tien luogo dell'anzidetta firma una dichiarazione redatta nelle forme indicate dall'art. 11 che costituisce un atto separato a norma del primo comma del presente articolo.

La candidatura, tranne quella del deputato uscente, deve essere accettata dal candidato con dichiarazione firmata e autenticata da un notaio o dal sindaco di un Comune del collegio o dal Regio console in caso di assenza dal Regno.

In tutti i casi di omonimia fra un candidato ed un altro cittadino non candidato, tutti i voti indicanti quel nome e cognome dovranno presumersi dati al candidato sopradetto.

Art. 53.

(*Legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

La dichiarazione di candidatura unitamente agli atti indicati nell'articolo precedente ed al modello di contrassegno di cui all'articolo 46, deve essere depositata non più tardi delle ore 12 del settimo giorno susseguente a quello della pubblicazione del decreto che indice le elezioni alla segreteria della Commissione elettorale della provincia che ne rilascia ricevuta.

La Commissione entro tre giorni dal ricevimento degli atti verifica:

a) che la dichiarazione sia firmata dal prescritto numero di elettori, non tenendo conto di quelle firme che eccedono il numero massimo, oppure si riferisca ad un deputato convalidato della disciolta Camera;

b) che i sottoscrittori abbiano dimostrato di essere elettori del collegio;

c) che le firme siano state debitamente autenticate;

d) che la candidatura sia stata accettata dal candidato nelle forme prescritte;

e) che siano stati allegati il certificato di nascita, dal quale deve risultare che il candidato ha già compiuto l'età di anni venticinque o che la compirà entro la domenica dell'elezione, salvo che si tratti di ex deputati già convalidati, nonchè il certificato penale con le indicazioni di cui all'articolo precedente;

f) che sia stato allegato, per il candidato compreso in una delle categorie indicate nel primo comma dell'articolo 87, il certificato rilasciato dall'autorità da cui dipendeva, il quale attesti che esso abbia lasciato l'impiego tre mesi prima della data dell'elezione, o che sia stato collocato in aspettativa da sei mesi senza stipendio.

In caso di inosservanza di una delle predette formalità la Commissione elettorale provinciale deve rifiutare la candidatura non rispondente alle prescrizioni di legge.

La Commissione, ultimate le operazioni, dà immediatamente notizia dei risultati alle Commissioni comunali elettorali del collegio ed al prefetto della provincia.

Art. 54.

(*Legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Quando in un Collegio risulti presentata una sola candidatura, la Commissione provinciale trasmetterà al Presidente del tribunale, cui spetta ai sensi del successivo articolo 81 fungere da ufficio centrale, analoga dichiarazione con invito a provvedere alla proclamazione dell'unico candidato.

Nella prima domenica successiva alla ricezione di tale invito, il Presidente, sentito l'ufficio centrale, nei modi di cui all'articolo 81, proclamerà l'unico candidato e provvederà quindi nei sensi indicati dall'ultimo comma dell'articolo 82.

Qualora, invece, in un Collegio non sia stata presentata nessuna candidatura, la Commissione provinciale ne darà notizia alla Presidenza della Camera, la quale provvederà ai sensi del secondo comma dell'articolo 42.

Ove un candidato regolarmente proposto muoia dopo l'ultimazione delle operazioni della Commissione elettorale, questa riaprirà i termini per la presentazione di nuove candidature purchè non oltre il giovedì prima della elezione e di ciò darà avviso da pubblicarsi a cura dei Sindaci in tutti i Comuni del collegio.

Ove, per effetto della morte di uno dei candidati, non resti in un collegio che una sola candidatura e non sia possibile riaprire i termini ai sensi del comma precedente, la Commissione elettorale provinciale ordinerà la sospensione della elezione in quel collegio, per il quale sarà provveduto con elezione suppletiva nei modi di cui all'articolo 42 della presente legge.

Art. 55.

(*Legge* 15 *febbraio* 1925, n. 122).

Con dichiarazione scritta in carta libera ed autenticata da notaio o dal sindaco di un Comune del collegio, ogni candidato, ovvero in suo luogo persona da lui all'uopo autorizzata in forma autentica, ha diritto di designare, tanto presso l'ufficio di ciascuna sezione, quanto presso l'ufficio centrale, due suoi rappresentanti, uno effettivo e l'altro supplente in caso di impedimento, assenza od allontanamento del primo, scegliendoli tra gli elettori del collegio che sappiano leggere e scrivere. La dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni è presentata al segretario comunale, che ne rilascia ricevuta, fino al mezzogiorno del sabato precedente l'elezione, o posteriormente, ma sempre prima dell'apertura della votazione, al presidente dell'ufficio della sezione. Per i rappresentanti presso l'ufficio centrale la dichiarazione deve essere presentata, verso rilascio di ricevuta, entro il mezzogiorno della domenica, in cui avviene l'elezione, alla cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio.

Il rappresentante di ogni candidato ha diritto di assistere a tutte le operazioni dell'ufficio, sedendo, secondo che il presidente determina, al tavolo dell'ufficio od in prossimità dello stesso, ma sempre in luogo da permettergli di seguire le operazioni elettorali, e può fare inserire succintamente a verbale le sue eventuali dichiarazioni. Però il presidente, uditi gli scrutatori, può con ordinanza motivata fare allontanare dall'aula il rappresentante che eserciti violenza o che, richiamato due volte all'ordine dal presidente, continui a turbare gravemente il regolare procedimento delle operazioni elettorali.

Il segretario comunale, a cui sia stata presentata la dichiarazione pei rappresentanti presso l'ufficio delle sezioni, deve, sotto pena della detenzione fino a tre mesi e della multa da 300 a 3000 lire, farla tenere ai rispettivi presidenti degli uffici delle sezioni nelle ore pomeridiane del sabato precedente l'elezione.

Art. 56.

(*Legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Il candidato, ovvero in suo luogo persona da lui autorizzata in forma autentica, deve presentare, non oltre le ore 16 del sabato precedente l'elezione, alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del Collegio un esemplare della scheda, che esso farà usare per la sua elezione, da esso controfirmata in forma autentica.

Altro esemplare della stessa scheda con certificazione di conformità rilasciata a tergo dalla Prefettura, da un notaio o dal sindaco del capoluogo del Collegio deve essere fatta pervenire, a cura del candidato, a ciascun ufficio sezionale prima che sia iniziato lo scrutinio.

Sarà esonerato da tale obbligo il candidato che consegni un numero di schede, come sopra certificate conformi, corrispondente al numero delle sezioni elettorali esistenti in ciascun Comune al Sindaco del Comune stesso, purchè non oltre il sabato precedente l'elezione, oppure consegni un numero di schede corrispondente al numero totale delle sezioni del Collegio al Sindaco del capoluogo del Collegio, purchè ciò avvenga non oltre il mercoledì precedente la elezione.

I sindaci che ricevono tali schede provvederanno, sotto la loro responsabilità, alla tempestiva distribuzione agli Uffici delle sezioni rispettivamente del Comune o dell'intero Collegio.

In caso di inadempienza saranno applicabili le sanzioni penali di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.

Art. 57.

(*T. U.* 1923, *art.* 57).

Salvo le maggiori pene stabilite nell'articolo 116 pel caso ivi previsto, coloro che, essendo designati all'ufficio di presidente, di vice-presidente, di scrutatore o di segretario, senza giustificato motivo, rifiutino di assumerlo o non si trovino presenti all'atto dell'insediamento del seggio, incorrono nella multa da lire 300 a 3000. Nelle stesse sanzioni incorrono il presidente, il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario, i quali, senza giustificati motivi, si allontanino prima che abbiano termine le operazioni elettorali.

Per i reati previsti nel presente articolo, il procuratore del Re deve procedere per citazione direttissima.

Art. 58.

(*T. U.* 1923, *art.* 58, e *legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Gli scrutatori e i rappresentanti dei candidati, nonchè il presidente, il vice-presidente, il segretario del seggio, il sindaco ed i consiglieri comunali, nel caso di cui all'articolo 50, votano nella sezione, nella quale esercitano il loro ufficio, ancorchè siano inscritti come elettori in altra sezione o in altro collegio.

Art. 59.

(*T. U.* 1923, *art.* 59).

Alle ore 16 del sabato precedente l'elezione il presidente costituisce l'ufficio chiamando a farne parte il vice-presidente, gli scrutatori, il segretario e chiamando ad assistere alle operazioni elettorali i rappresentanti dei candidati designati colle condizioni indicate dall'articolo 55.

Quando tutti o alcuno degli scrutatori non siano presenti o ne sia mancata la designazione, il presidente chiama in sostituzione alternativamente l'anziano e il più giovane fra gli elettori presenti, che sappiano leggere e scrivere e che non siano stati designati a rappresentanti di candidati.

Art. 60.

(*T. U.* 1923, *art.* 60, e *legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

La sala delle elezioni, in cui una sola porta d'ingresso può essere aperta, deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti, con una apertura nel mezzo per il passaggio.

Nel compartimento dove si trova la porta d'ingresso stanno gli elettori; nell'altro destinato all'ufficio elettorale, gli elettori non possono entrare che per votare e possono rimanervi soltanto il tempo all'uopo strettamente necessario.

Il tavolo dell'ufficio deve essere conforme al modello allegato *D* e collocato in modo che i rappresentanti dei candidati possano girarvi intorno. Le due urne, di cui all'articolo 45, devono essere collocate sul tavolo stesso nei punti indicati nell'allegato *D* ed essere sempre visibili a tutti.

I tavoli destinati alla espressione del voto, in conformità del modello allegato *E*, devono essere isolati e collocati a conveniente distanza così dal tavolo dell'ufficio come dal tramezzo; il lato, dove l'elettore siede, deve essere prossimo alla parete e gli altri tre lati devono essere muniti di un riparo, che assicuri la segretezza del voto.

Le porte e le finestre, che si trovino nella parete adiacente ai tavoli ad una distanza minore di due metri dal loro spigolo più vicino, devono essere chiuse in modo da impedire la vista ed ogni comunicazione dal di fuori.

Art. 61.

(*T. U.* 1923, *art.* 61).

Non possono essere ammessi ad entrare nella sala della elezione se non gli elettori che presentino, ogni volta, il certificato di inscrizione alla sezione rispettiva di cui all'articolo 39, nonchè i candidati del Collegio.

Essi non possono entrare armati nella sala della elezione.

Art. 62.

(*T. U.* 1923, *art.* 62, e *legge* 15 *febbraio* 1925, n. 122).

Non ha diritto di votare chi non trovasi inscritto nelle liste degli elettori della sezione.

Una copia di dette liste e gli elenchi di coloro che sono contemplati all'articolo 3 devono essere affissi nella sala dell'elezione durante il corso delle operazioni elettorali e possono essere consultati dagli intervenuti.

Hanno inoltre diritto di votare coloro, che si presentino muniti di una sentenza di Corte d'appello, con cui si dichiari che essi sono elettori del Collegio, e coloro che dimostrino di essere nel caso previsto nell'ultimo capoverso dell'articolo 32, o che provino essere cessata la causa della sospensione di cui all'articolo 3.

La cessazione della sospensione si prova dai militari con la presentazione del congedo illimitato o del provvedimento di promozione a maresciallo e dagl'individui appartenenti ad altri corpi organizzati militarmente con la presentazione dell'atto di licenziamento, purchè di tre mesi anteriori al decreto che convoca il collegio, o del provvedimento, con cui siano promossi a grado corrispondente a quello di maresciallo.

Per i militi della Milizia per la sicurezza nazionale essi devono provare di esser stati congedati, licenziati o comunque aver cessato dall'effettivo servizio prima del giovedì anteriore alla domenica dell'elezione.

Gli elettori non possono farsi rappresentare.

Art. 63.

(*T. U.* 1923, *art.* 63.)

Il presidente della sezione è incaricato della polizia della adunanza ed a tale effetto egli può disporre degli agenti della forza pubblica e della forza armata per far espellere od arrestare coloro che disturbino il regolare procedimento delle operazioni elettorali o commettano reato.

La forza non può, senza la richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione.

Però, in caso di tumulti o di disordini o per procedere alla esecuzione di mandati di cattura, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza richiesta del presidente, entrare nella sala dell'elezione e farsi assistere dalla forza.

Hanno pure accesso nella sala gli ufficiali giudiziari per notificare al presidente proteste o reclami relativi alle operazioni della sezione.

Il presidente può, di sua iniziativa, e deve, qualora tre scrutatori ne facciano richiesta, disporre che la forza entri e resti nella sala dell'elezione, anche prima che comincino le operazioni elettorali.

Le autorità civili ed i comandanti militari sono tenuti ad ottemperare alle richieste del presidente, anche per assicurare preventivamente il libero accesso degli elettori al locale, in cui è sita la sezione, ed impedire gli assembramenti anche nelle strade adiacenti.

Quando abbia giustificato timore che altrimenti possa essere turbato il regolare procedimento delle operazioni elettorali, il presidente, uditi gli scrutatori, può, con ordinanza motivata, disporre che gli elettori, i quali abbiano votato, escano dalla sala e non vi rientrino se non dopo la chiusura della votazione. Può disporre altresì che gli elettori, i quali indugiano artificiosamente nella espressione del voto e non rispondono all'invito di restituire le buste riempite, siano allontanati dalle cabine, previa restituzione della busta e siano riammessi a votare soltanto dopo che abbiano votato gli altri elettori presenti, ferma restando la disposizione dell'articolo 73, riguardo al termine ultimo della votazione. Di ciò sarà dato atto nel processo verbale.

Per forza pubblica, agli effetti del presente articolo, devesi intendere l'Arma dei Carabinieri.

Questo articolo, in uno agli articoli 69, 70, 73, 75, 76, 77 e 78 e agli articoli dal 103 al 118 inclusivo, devono essere stampati a grandi caratteri ed affissi nella sala dell' elezione.

Art. 64.

(*T. U.* 1923, *art.* 64).

Nella sala dove ha luogo la votazione, e fino a che l'adunanza non sia sciolta, gli elettori non possono occuparsi d'altro oggetto che della elezione dei deputati.

Art. 65.

(*T. U.* 1923, *art.* 65 *e legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Appena accertata la costituzione dell'ufficio il presidente estrae a sorte il numero progressivo delle centinaia di buste, in corrispondenza delle centinaia di elettori inscritti nella sezione, da essere autenticate dagli scrutatori designati dal presidente.

Di conformità, il presidente apre il pacco delle buste, di cui al n. 4 dell'articolo 45, e distribuisce fra gli anzidetti scrutatori un numero di buste corrispondente a quello degli elettori iscritti nella sezione.

Lo scrutatore scrive il numero progressivo sull'appendice di ciascuna busta ed appone la sua firma sul lato destro della faccia posteriore della busta stessa.

È in facoltà di ciascun rappresentante di apporre la sua firma sotto quella dello scrutatore.

Se uno scrutatore si allontana dalla sala, non può più firmare le buste ed è sostituito dal vicepresidente.

Si tiene nota nel processo verbale della serie di buste firmate da ciascuno scrutatore.

Il presidente, a mano a mano che le buste sono firmate, le depone nella prima urna e, sotto la sua personale responsabilità, provvede alla custodia delle buste rimaste nel pacco, di cui al n. 4 dell'articolo 45.

Compiute queste operazioni, il presidente rimanda le ulteriori operazioni alle ore 7 del giorno seguente, affidando la custodia delle urne e dei documenti all'Arma dei Carabinieri.

Art. 66.

(*T. U.* 1923, *art.* 66, *e legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Alle ore 7 antimeridiane della domenica il presidente riprende le operazioni elettorali, procedendo all'estrazione a sorte delle cinque cifre che nell'ordine stesso in cui sono estratte concorreranno a formare il bollo di cui all'articolo 45. Indi imprime il bollo stesso a tergo di ciascuna busta, riponendole tutte nella stessa urna.

Le operazioni di cui sopra debbono essere esaurite per le antimeridiane, dopo di che il presidente dichiara aperta la votazione.

Uno dei membri dell'ufficio od il rappresentante di un candidato, che conosca personalmente l'elettore, ne attesta la identità, apponendo la propria firma accanto al nome dell'elettore, nella apposita colonna, sulla lista elettorale autenticata dalla Commissione elettorale provinciale.

Se nessuno dei membri dell'ufficio o dei rappresentanti di candidati può accertare sotto la sua responsabilità l'identità dell'elettore, questi può presentare un altro elettore del collegio noto all'ufficio, che attesti della sua identità. Il presidente avverte l'elettore che, se afferma il falso, sarà punito con le pene stabilite dall'articolo 116.

Si deve presumere noto all'ufficio qualunque elettore che sia stato già ammesso a votare.

L'elettore che attesta della identità deve mettere la sua firma nell'apposita colonna della lista elettorale, di cui sopra.

In caso di dissenso sull'accertamento dell'identità degli elettori, decide il presidente a norma dell'articolo 75.

Deve inoltre essere ammesso a votare l'elettore che si presenti fornito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da una pubblica amministrazione governativa, purchè siano muniti di fotografia. In tal caso, accanto al nome dell'elettore, nella suddetta colonna di identificazione, sarà indicato il numero del libretto o della tessera, e l'autorità che li ha rilasciati.

Gli elettori compresi nell'elenco, di cui al penultimo comma dell'articolo 17, sono ammessi a votare quando ritornino in patria e facciano constare all'ufficio elettorale la loro identità personale. Nel processo verbale è presa nota speciale di ogni elettore inscritto nell'elenco degli emigrati, che viene ammesso alla votazione, nonchè del nome della persona che attesta la sua identità, o del numero del libretto o della tessera di riconoscimento, indicati nel comma precedente o nell'articolo seguente, e dell'autorità che li ha rilasciati.

Gli emigrati, che rimpatriano per le elezioni, hanno diritto al trasporto ferroviario gratuito dalla stazione di confine al Comune in cui votano e viceversa.

Art. 67.

(*T. U.* 1923, *art.* 67).

Agli effetti del terz'ultimo comma dell'articolo precedente ciascun elettore, non munito di libretto o tessera di riconoscimento rilasciati da un'autorità governativa, può provvedersi di una tessera speciale facendo istanza al pretore del mandamento, in cui è compresa la sezione elettorale, nella quale deve votare.

Il pretore rilascia la tessera, verso il pagamento del prezzo di costo, dopo essersi accertato dell'identità personale dell'elettore. Il rilascio delle tessere rimane sospeso dal venerdì che precede il giorno della votazione fino al lunedì susseguente al detto giorno.

La tessera deve essere conforme al modello allegato *F* della presente legge; ha un proprio numero d'ordine e contiene, da un lato, la fotografia dell'elettore munita del timbro a secco della pretura e della firma del pretore; dall'altro, l'attestato di riconoscimento, il nome, cognome, paternità, età e luogo di nascita dell'elettore, l'indicazione della lista elettorale del Comune dove l'elettore è inscritto, la firma del pretore e del cancelliere e il timbro della pretura.

L'elettore, che venga cancellato dalla lista, deve restituire la tessera al pretore, il quale l'annulla.

Qualsiasi alterazione o indebito uso della tessera è punito a norma dell'articolo 116.

Il Governo del Re è autorizzato a pubblicare per decreto Reale le norme relative all'istituzione di una tessera permanente di inscrizione nelle liste elettorali. Nel decreto Reale

sarà anche stabilito il termine entro il quale cesseranno di aver vigore le disposizioni dell'articolo 39, dei primi cinque comma del presente e dell'articolo 68.

Art. 68.

(*T. U.* 1923, *art.* 68).

In ogni pretura è tenuto apposito registro, nel quale sono indicati, secondo il numero d'ordine delle tessere rilasciate, il cognome, nome, paternità, età, luogo di nascita dell'elettore, la lista elettorale, nella quale esso è inscritto.

Una copia della fotografia, firmata dal pretore, è ingommata nel registro, a lato delle indicazioni sopraccennate. Il registro in ogni foglio è firmato dal pretore e dal cancelliere.

Art. 69.

(*Legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Riconosciuta l'identità personale dell'elettore, il presidente estrae dalla prima urna una busta e la consegna all'elettore, leggendo ad alta voce il numero scritto sull'appendice, che uno degli scrutatori od il segretario segna sulla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale, nell'apposita colonna, accanto al nome dell'elettore. Questi può accertarsi che il numero segnato sia uguale a quello portato dalla busta. Il presidente avverte l'elettore che deve introdurre nella busta la scheda non ripiegata e che deve chiudere la busta.

È consentito ai rappresentanti di consegnare agli elettori una o più schede del rispettivo candidato: il presidente dovrà però vigilare perchè tale consegna non sia accompagnata da alcuna esortazione o pressione.

L'elettore si reca in una delle cabine a ciò destinata ed esprime il suo voto introducendo nella busta una scheda di cui all'articolo 46.

Prima di abbandonare la cabina l'elettore deve chiudere la busta inumidendo la parte ingommata. Egli poscia la consegna al presidente, il quale, constatata la chiusura della busta stessa e fattala chiudere dall'elettore ove non sia chiusa, ne verifica l'identità esaminando la firma ed il bollo nonchè confrontando il numero scritto sull'appendice con quello scritto sulla lista in osservanza del primo comma; ne distacca l'appendice seguendo la linea perforata e pone la busta stessa nella seconda urna.

Uno dei membri dell'ufficio accerta che l'elettore ha votato, apponendo la propria firma accanto al nome di lui nella apposita colonna della lista, di cui sopra.

Le buste mancanti dell'appendice o non portanti il numero, il bollo o la firma dello scrutatore non sono poste nell'urna; e l'elettore, che le abbia presentate, non può più votare. Esse sono vidimate immediatamente dal presidente e da almeno due scrutatori ed allegate al processo verbale, il quale farà anche menzione speciale degli elettori, che, dopo ricevuta la busta, non la riconsegnino.

Per siffatta mancata riconsegna l'elettore è punito con ammenda fino a lire trecento.

Art. 70.

(*T. U.* 1923, *art.* 70, *e legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Se l'espressione del voto non è compiuta nella cabina, il presidente dell'ufficio deve ritirare la busta dall'elettore dichiarandone la nullità, e l'elettore non è più ammesso al voto.

Il presidente dell'ufficio che trascura di far entrare nella cabina l'elettore per la espressione del voto, o chiunque altro ne lo impedisca, è punito con la multa da lire 500 a 1000 e, in caso di recidiva, con la detenzione fino a tre mesi.

Art. 71.

(*T. U.* 1923, *art.* 71).

Soltanto per impedimento fisico evidente o regolarmente dimostrato all'ufficio, l'elettore, che trovasi nell'impossibilità di esprimere il voto, è ammesso dal presidente a farlo esprimere da un elettore di sua fiducia. Il segretario indica nel verbale il motivo specifico, per cui l'elettore fu autorizzato a farsi assistere nella votazione, il nome del medico, che abbia eventualmente accertato l'impedimento, ed il nome dell'elettore delegato.

Art 72.

(*T. U.* 1923, *art.* 72, *e legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Se un elettore riscontra che è deteriorata la busta consegnatagli, ovvero egli stesso per negligenza od ignoranza la deteriora, può richiederne al presidente una seconda contro la restituzione della prima, la quale viene messa in un piego, dopo che il presidente vi abbia scritto «busta deteriorata» con la sua firma.

Il presidente deve immediatamente sostituire nella prima urna la seconda busta consegnata all'elettore con un'altra, che viene prelevata dal sacco delle buste residue e contrassegnata con lo stesso numero portato da quella deteriorata, nonchè col bollo e con la firma dello scrutatore a norma degli articoli 65 e 66. Nella colonna della lista, di cui al primo comma dell'articolo 69, è annotata la consegna della nuova busta.

In ugual modo si procede nel caso in cui l'ufficio verifichi che una busta è deteriorata. In nessun caso sarà ammessa la consegna di una terza busta.

Art. 73.

(*Legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

La votazione deve restare aperta fino alle ore ventuno. Dopo quest'ora nessun elettore può più votare.

Art. 74.

(*T. U.* 1923, *art.* 74).

Qualora si verifichi la materiale impossibilità di usare del bollo, delle urne o dei tavoli per l'ufficio e per la espressione del voto quali sono prescritti dagli articoli 45 e 60, il presidente, udito il parere degli scrutatori, può, con ordinanza motivata, ammettere l'uso di quel bollo, di quelle urne e di quei tavoli che meglio possono soddisfare alla sincerità e segretezza del voto, nonchè al buon ordine delle operazioni elettorali, restando però riservata alla Camera la eventuale dichiarazione di nullità di queste, a norma dell'articolo 84.

Art. 75.

(*T. U.* 1923, *art.* 75).

Il presidente, udito il parere degli scrutatori, pronunzia in via provvisoria, salvo il disposto dell'articolo 84, sopra

tutte le difficoltà e gli incidenti che si sollevino intorno alle operazioni della sezione, e sulla nullità dei voti.

Tre membri almeno dell'ufficio, fra cui il presidente od il vice-presidente, devono trovarsi sempre presenti a tutte le operazioni elettorali.

Art. 76.

(*Legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Adempiuto a quanto è prescritto dall'art. 73, e sgombrato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio, il presidente:

1° dichiara chiusa la votazione;

2° accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista autenticata dalla Commissione elettorale provinciale di cui all'articolo 30. Questa lista, prima che si proceda allo spoglio dei voti, deve in ciascun foglio essere firmata da due scrutatori, nonchè dal presidente ed essere chiusa in un piego sigillato collo stesso bollo dell'ufficio, di cui all'articolo 66. Sul piego appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonchè i rappresentanti dei candidati, che siano presenti alle operazioni dell'ufficio, ed il piego stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, che ne rilascia o ne trasmette subito ricevuta;

3° estrae e conta le buste rimaste nella prima urna e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la busta, non l'abbiano riportata o ne abbiano consegnata una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori inscritti che non hanno votato. Tali buste, nonchè quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dalla Commissione comunale, vengono, con le stesse forme indicate nel n. 2, consegnate o trasmesse al pretore del mandamento prima che si proceda allo spoglio dei voti;

4° procede allo spoglio dei voti. Uno scrutatore, designato dalla sorte, estrae successivamente dalla seconda urna ciascuna busta e la consegna al presidente. Questi nel modo indicato nell'allegato *A* stacca la parte rettangolare perforata dalla faccia anteriore della busta, dà lettura ad alta voce del nome del candidato, pel quale è espresso il voto, e passa la busta ad un altro scrutatore, il quale, insieme col segretario, prende nota del numero dei voti che va riportando ciascun candidato. Il segretario proclama tale numero ad alta voce. Un terzo scrutatore pone la busta, il cui voto è stato spogliato, nella prima urna, da cui furono già tolte le buste non usate.

È vietato estrarre dalla seconda urna una busta, se quella precedentemente estratta non sia stata, dopo spogliato il voto, posta nella prima urna. Le buste non possono essere toccate da altri fuorchè dai componenti del seggio;

5° conta il numero delle buste spogliate e riscontra se corrisponda tanto al numero dei votanti, quanto al numero dei voti riportati complessivamente dai candidati, sommato a quello dei voti nulli e dei voti contestati, che non siano stati assegnati ad alcun candidato;

6° accerta la rispondenza numerica delle cifre segnate nelle varie colonne del prospetto del verbale col numero dei votanti e degli inscritti e, in caso che tale rispondenza manchi, ne indica la ragione.

Le suddette operazioni debbono essere compiute nell'ordine indicato: del compimento e del risultato di ciascuna di esse deve farsi constare dal processo verbale.

Le buste corrispondenti a voti nulli o contestati a qualsiasi effetto, in qualsiasi modo e per qualsiasi causa, e le carte relative ai reclami ed alle proteste devono essere immediatamente vidimate nella faccia posteriore dal presidente e da almeno due scrutatori ed alla fine delle operazioni di scrutinio devono essere riposte in un piego che, insieme con quello delle buste deteriorate e quello delle buste consegnate senza appendice o senza numero o senza bollo o senza firma dello scrutatore, di cui agli articoli 65 e 66, deve essere a sua volta chiuso in un altro piego portante l'indicazione del collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'articolo 66, e quello dei rappresentanti dei candidati, che vogliono apporvi il proprio, le firme del presidente e di almeno due scrutatori: il piego deve essere annesso all'esemplare del verbale, di cui all'articolo 80.

Tutte le altre buste spogliate vengono chiuse in un piego con le indicazioni, le firme ed i sigilli prescritti nel precedente capoverso, da depositarsi nella cancelleria della pretura a termini dell'articolo 79.

Nel verbale deve farsi menzione di tutti i reclami presentati, delle proteste fatte, dei voti contestati, tanto che siano stati quanto che non siano stati attribuiti ai candidati, e delle decisioni prese dal presidente.

Tutte le operazioni prescritte nel presente articolo e nel primo comma dell'articolo 79 non possono essere sospese per nessuna ragione e debbono essere ultimate non oltre le ore ventiquattro del giorno indetto per l'elezione.

Art. 77.

(*Legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Oltre al caso di nullità, previsto dall'articolo 70, sono nulli i voti quando:

1° le buste non siano quelle di cui all'articolo 46, ovvero sebbene non portino il bollo e la firma, di cui agli articoli 65 e 66, siano state accettate e poste nella seconda urna, ovvero vi siano state poste senza che ne sia stata prima staccata l'appendice, o non contengano schede:

2° le buste presentino qualsiasi traccia di scrittura o segni, i quali possano ritenersi fatti artificiosamente, ovvero nelle schede diventino visibili detta traccia o detti segni dopo staccata la parte rettangolare della faccia anteriore della busta a norma dell'articolo 76, numero 4°;

3° le schede non esprimano il voto per alcun candidato o lo esprimano per più di un candidato o contengano un contrassegno diverso da quello riportato nella scheda tipo, o contengano altre indicazioni ovvero contengano indicazioni non ammesse dal 3° e 4° comma dell'articolo 46 o presentino, nello spazio che rimane visibile staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta segni che possano ritenersi destinati a far riconoscere il votante;

4° nelle schede, per inosservanza di quanto è prescritto nel terzo comma dell'articolo 46, non possa leggersi il nome e cognome del candidato staccando la parte rettangolare della faccia anteriore della busta.

Art. 78.

(*Legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Nel caso che, per contestazioni insorte o per qualsiasi altra causa, l'ufficio della sezione non abbia proceduto allo scrutinio o non l'abbia compiuto entro il tempo prescritto, il presidente

deve alle ore ventiquattro chiudere l'urna contenente, secondo il caso, le buste non distribuite o le buste già spogliate, l'altra urna, che contiene le buste non spogliate, e chiudere in un piego le buste che si trovassero fuori delle urne, e gli altri documenti e carte di cui al penultimo comma dell'articolo 76. Alle due urne, come al piego, devono apporsi le indicazioni del collegio e della sezione, il sigillo col bollo di cui all'articolo 66 e quello dei rappresentanti dei candidati, nonchè le firme del presidente e di almeno due scrutatori e, se manchino rappresentanti, di qualunque elettore, che ne faccia richiesta: delle firme e dei sigilli deve farsi menzione nel processo verbale.

Le urne ed il piego, insieme col verbale e con le carte annesse, vengono subito recate, a norma dell'articolo 80, nella cancelleria del Tribunale, nella cui giurisdizione trovasi il comune capoluogo del collegio, e consegnate al cancelliere, il quale ne diviene personalmente responsabile.

In caso d'inadempimento si applica il disposto dello stesso articolo 80.

Art. 79.

(*Legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Il presidente dichiara il risultato dello scrutinio e lo certifica nel verbale. Il verbale deve essere redatto in doppio esemplare e deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto, seduta stante, da tutti i membri presenti dell'ufficio e dai rappresentanti dei candidati presenti. Il verbale viene poi immediatamente chiuso in un piego, che deve essere sigillato col bollo dell'ufficio di cui all'articolo 66 e sul quale appongono la firma il presidente, almeno due scrutatori e i rappresentanti dei candidati presenti.

Un esemplare del verbale viene entro il lunedì susseguente all'elezione depositato nella segreteria del Comune, dove si è radunata la sezione, ed ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Il piego delle buste, insieme con l'estratto del verbale relativo alla formazione e all'invio di esso nei modi prescritti dall'articolo precedente, viene subito portato da due membri almeno dell'ufficio della sezione al pretore; il quale, accertata l'integrità dei sigilli e delle firme, vi appone pure il sigillo e la firma propria e redige verbale della consegna.

Il pretore invita gli scrutatori ad assistere, ove credano, entro il termine di giorni tre, all'apertura del piego contenente la lista, di cui all'articolo 76, numero 2°, ed alla compilazione, a cura del cancelliere, di una copia autentica da lui vistata in ciascun foglio. Gli scrutatori ed i rappresentanti dei candidati intervenuti possono pure apporre in ciascun foglio la loro firma.

Tale copia viene immediatamente rimessa al sindaco del Comune, dove si è radunata la sezione, il quale provvede a che rimanga depositata per quindici giorni nella segreteria: ogni elettore del collegio ha diritto di prenderne conoscenza.

Art. 80.

(*Legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Il presidente o, per sua delegazione scritta, due scrutatori recano immediatamente l'altro esemplare del verbale colle buste e carte, di cui all'articolo 76, alla cancelleria del tribunale nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio.

Qualora non siasi adempiuto a quanto è prescritto nel secondo e nel terzo comma dell'articolo precedente o nel primo comma del presente articolo, il presidente del tribunale può far sequestrare i verbali, le urne, le buste e le carte, di cui sopra, dovunque si trovino.

Art. 81.

(*Legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Il tribunale o la sezione del tribunale designata dal primo presidente della Corte d'appello, nella cui giurisdizione trovasi il Comune capoluogo del collegio, funge, con l'intervento di tre magistrati, da ufficio centrale e procede entro 24 ore dal ricevimento degli atti, con l'assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:

1° fa lo spoglio delle buste eventualmente inviategli dalle sezioni in conformità dell'articolo 78, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 76, 77 e 79;

2° somma insieme i voti ottenuti da ciascun candidato nelle singole sezioni come risultano dai verbali;

3° pronunzia provvisoriamente sopra qualunque incidente relativo alle operazioni ad esso affidate, salvo il disposto dell'art. 84;

4° accerta il risultato complessivo della votazione del collegio.

È vietato all'ufficio centrale di deliberare e anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, sulle proteste e sugli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto, che non sia tra quelli superiormente specificati.

Non può essere ammesso ad entrare nell'aula, dove siede l'ufficio centrale, l'elettore che non presenti ogni volta il certificato di inscrizione nelle liste del collegio, di cui all'art. 39. Nessun elettore può entrare armato. L'aula deve essere divisa in due compartimenti da un solido tramezzo alto un metro e centimetri venti. Nel compartimento, dove si trova la porta d'ingresso, stanno gli elettori; l'altro è esclusivamente riservato all'ufficio centrale ed ai rappresentanti dei candidati designati colle condizioni indicate dall'art. 55.

Il presidente ha tutti i poteri spettanti ai presidenti delle sezioni ai termini dell'art. 63. Per ragioni di ordine pubblico egli può inoltre disporre che si proceda a porte chiuse: anche in tal caso, salvo quanto è stabilito dal secondo comma dell'art. 55, hanno diritto di essere ammessi e di rimanere nell'aula gli anzidetti rappresentanti dei candidati.

Art. 82.

(*Legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Il presidente, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio centrale, deve proclamare eletto colui che ha ottenuto il maggior numero di voti ed a parità di voti il più anziano di età.

Dell'avvenuta proclamazione il presidente dell'ufficio centrale rilascia attestato al deputato proclamato e dà immediata notizia alla segreteria della Camera dei deputati e al sindaco del Comune capoluogo del collegio, il quale la porta a conoscenza del pubblico con apposito manifesto.

Art. 83.

(*Legge* 15 *febbraio* 1925, n. 122).

Di tutte le operazioni dell'ufficio centrale deve in doppio esemplare redigersi processo verbale, che, seduta stante, deve essere firmato in ciascun foglio e sottoscritto dal presidente, dagli altri magistrati, dal cancelliere e dai rappresentanti dei candidati.

Uno degli esemplari del verbale coi documenti annessi, nonchè tutti i verbali delle sezioni coi relativi atti e documenti ad essi allegati, devono essere spediti in piego raccomandato in franchigia postale dentro ventiquattro ore, dal presidente dell'ufficio centrale alla segreteria della Camera dei deputati, la quale deve entro tre giorni inviargliene ricevuta.

L'altro esemplare del verbale è depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 84.

(*T. U.* 1923, *art.* 86, *e legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

È riservato alla Camera dei deputati di pronunciare il giudizio definitivo sulle contestazioni, sulle proteste e in generale su tutti i reclami presentati agli uffici delle singole sezioni elettorali o all'ufficio centrale o posteriormente.

La nullità delle operazioni delle sezioni per violazione delle norme contenute nella presente legge può essere dichiarata esclusivamente dalla Camera dei deputati.

Saranno in ogni caso nulle le votazioni delle sezioni in cui non siano state osservate le disposizioni dell'articolo 73 e del numero 2° dell'art. 76. Anche queste nullità sono dichiarate esclusivamente dalla Camera.

I voti delle sezioni annullate non possono essere computati in favore di alcun candidato.

Le proteste e i reclami non presentati agli uffici delle sezioni o all'ufficio centrale devono essere mandati alla segreteria della Camera dei deputati, la quale ne rilascia ricevuta.

La stessa segreteria della Camera dei deputati, qualora le urne, i verbali, le buste e le carte fossero state spedite alla Camera dei deputati, ne cura l'immediato rinvio al cancelliere del Tribunale nella cui giurisdizione si trova il Comune capoluogo del collegio.

Le proteste ed i reclami sono respinti quando non siano pervenuti entro il termine di venti giorni da quello della proclamazione fatta dall'ufficio centrale.

Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

Nessuna elezione può essere convalidata prima che siano trascorsi venti giorni dalla proclamazione.

Art. 85.

(*T. U.* 1923, *art.* 87, *e legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Entro tre giorni da quello in cui la Camera dei deputati avrà pronunciato su ciascuna elezione, il Presidente della Camera ne dà notizia, per mezzo del Procuratore generale presso la Corte d'appello, al pretore, presso il quale sono state depositate, ai termini dell'articolo 79, le buste relative a quella elezione. Nei venti giorni successivi, il pretore e due consiglieri del Comune capoluogo del mandamento, designati dal sindaco, devono constatare l'integrità dei sigilli e delle firme di tutti i pieghi di buste delle varie sezioni e farli abbruciare in loro presenza e in seduta pubblica.

Anche di questa operazione viene redatto apposito verbale, firmato dal pretore e dai due consiglieri.

Nel caso che la Camera abbia inviato gli atti dell'elezione all'autorità giudiziaria o che siasi altrimenti promossa azione per reati elettorali concernenti l'elezione, le buste non possono venir abbruciate, se non dopo che il procedimento sia completamente esaurito.

TITOLO IV.

Dei deputati.

Art. 86.

(*T. U.* 1923, *art.* 88).

Chiunque può essere eletto deputato, purchè in esso concorrano i requisiti voluti dall'articolo 40 dello Statuto, salvo per l'età che è ridotta ad anni 25, compiuti entro il giorno dell'elezione, e salve le disposizioni della legge 13 giugno 1912, n. 555.

Art. 87.

(*Legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Non possono essere eletti deputati al Parlamento i funzionari, gli impiegati e chiunque in genere riceva uno stipendio sul bilancio di qualsiasi pubblica amministrazione, se non abbiano fatto cessare tale impedimento tre mesi prima della data dell'elezione, eccettochè siano stati collocati in aspettativa senza stipendio almeno da sei mesi.

A tali effetti la domanda di dimissioni o di aspettativa è efficace e definitiva per il solo fatto della sua presentazione.

Sono eccettuati:

a) i ministri, segretari di Stato, i sottosegretari di Stato, il ministro di Casa Reale, il primo segretario del Gran Magistero dell'Ordine Mauriziano;

b) il presidente, i presidenti di sezione del Consiglio di Stato, i consiglieri di Stato e l'avvocato generale erariale;

c) i primi presidenti, i presidenti ed i consiglieri della Corte di cassazione, i magistrati di grado equiparato purchè addetti a funzioni giudicanti e il presidente del Tribunale supremo militare;

d) gli ambasciatori e i ministri plenipotenziari;

e) i professori ufficiali delle Regie università e degli altri pubblici Istituti nei quali si conferiscono i supremi gradi accademici;

f) gli ufficiali generali e superiori dell'esercito, della marina, della aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale;

g) gli ufficiali inferiori decorati di medaglia d'oro o dell'Ordine militare di Savoia.

Non possono essere eletti deputati nel collegio dove hanno esercitato le rispettive funzioni nel semestre precedente alla data dell'elezione, i funzionari delle seguenti categorie

a) prefetti, vice prefetti e sotto prefetti e chi ne esercita le funzioni;

b) funzionari ed agenti di pubblica sicurezza;

c) i magistrati non contemplati nella lettera c) del precedente comma ed i funzionari rappresentanti il Pubblico Ministero di qualunque grado:

d) gli ufficiali di terra, di mare, di aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale, che esplicano nel proprio collegio funzioni territoriali in maniera effettiva e diretta.

I capi ed i segretari di Gabinetto dei ministri e sottosegretari di Stato non possono essere eletti deputati se non hanno lasciato la carica sei mesi prima della data dell'elezione.

Art. 88.

(Legge 15 febbraio 1925, n. 122).

I funzionari ed impiegati di cui nell'articolo precedente, che siano eletti deputati essendo in aspettativa, conservano tale posizione fino alla cessazione del mandato politico.

Essi durante l'aspettativa conservano il diritto al loro grado nei ruoli delle rispettive amministrazioni, e i diritti di carriera e di anzianità limitatamente agli effetti degli aumenti di stipendio automatici e del trattamento di vecchiaia, per la cui liquidazione il tempo passato nella anzidetta aspettativa viene computato per intero quale servizio effettivo.

Tali effetti si produrranno soltanto in caso di proclamata candidatura e limitatamente ai sei mesi anteriori alla data dell'elezione stessa; altrimenti si applicano le norme dell'articolo 82, comma 3°, del Regio decreto 30 dicembre 1923, numero 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

Alla cessazione del mandato politico è in facoltà dei detti funzionari, impiegati od agenti di riscattare agli effetti della pensione gli anni passati in aspettativa, versando al Tesoro l'importo corrispondente alla ritenuta ordinaria di pensione che avrebbero dovuto rilasciare, se fossero stati in attività di servizio.

Cessato il mandato politico, gli impiegati in aspettativa riprenderanno il loro posto nei ruoli o un posto corrispondente, se nel frattempo il loro posto fosse stato coperto.

Non saranno creati nuovi posti di ruolo in conseguenza delle vacanze provvisorie dovute al fatto dell'elezione, e le amministrazioni, occorrendo, provvederanno interinalmente con semplici supplenti.

Agli impiegati in aspettativa sono inoltre applicabili le disposizioni dell'articolo 26 del testo unico delle leggi sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693.

Art. 89.

(T. U. 1923, art. 92).

Sono considerati come funzionari ed impiegati dello Stato coloro che sono investiti di reggenze o di incarichi anche temporanei di uffici, i quali facciano carico al bilancio dello Stato o ai bilanci di qualsiasi pubblica amministrazione.

Art. 90.

(T. U. 1923, art. 93).

Non sono eleggibili i direttori, amministratori, rappresentanti e in genere tutti quelli che sono retribuiti sui bilanci delle società ed imprese industriali e commerciali sussidiate dallo Stato con sovvenzione continuativa o garanzia di prodotti o d'interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato.

Non sono parimenti eleggibili gli avvocati e procuratori legali, che prestano abitualmente l'opera loro alle società ed imprese suddette.

Art. 91.

(T. U. 1923, art. 94, e legge 15 febbraio 1925, n. 122).

Non sono eleggibili coloro, i quali siano personalmente o per interposta persona vincolati collo Stato per concessioni o per contratti di opere o somministrazioni.

Art. 92.

(T. U. 1923, art. 95).

I diplomatici, i consoli, i vice-consoli ed in generale gli ufficiali, retribuiti o no, addetti alle ambasciate, legazioni o consolati esteri, tanto residenti in Italia quanto all'estero, non possono essere deputati, sebbene abbiano ottenuto il permesso del Governo nazionale di accettare l'ufficio senza perdere la nazionalità. Questa incompatibilità si estende a tutti coloro, che hanno un impiego qualsiasi da Governo estero.

Art. 93.

(T. U. 1923, art. 96, e legge 15 febbraio 1925, n. 122).

I deputati impiegati, di cui all'articolo 87, ad eccezione degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e della milizia volontaria per la sicurezza nazionale in tempo di guerra, non potranno ottenere promozioni fuori di quelle rigorosamente determinate dall'anzianità.

Le anzidette promozioni di deputati impiegati non rendono vacante il posto nel rispettivo collegio.

Si decade dall'ufficio di deputato quando sopravvenga una delle condizioni di ineleggibilità, di cui agli articoli precedenti.

Art. 94.

(Legge 15 febbraio 1925, n. 122).

Non sono eleggibili gli ecclesiastici aventi cura d'anime o giurisdizione con obbligo di residenza, quelli che ne fanno le veci, e i membri dei capitoli.

Art. 95.

(Legge 15 febbraio 1925, n. 122,
e art. 1 legge 18 giugno 1925, n. 1094).

Le funzioni di deputato provinciale e di sindaco sono incompatibili con quelle di deputato al Parlamento.

Chiunque eserciti le funzioni di deputato provinciale e di sindaco non è eleggibile a deputato al Parlamento se non ha cessato effettivamente dalle sue funzioni almeno da sei mesi.

Però egli può essere eletto deputato al Parlamento fuori del collegio elettorale, nel quale esercita le sue attribuzioni.

In questo caso, ove non rinunci al mandato legislativo nel termine di otto giorni dalla convalidazione della sua elezione, cessa dalle funzioni di sindaco o di deputato provinciale.

Non possono essere membri elettivi della giunta provinciale amministrativa i deputati al Parlamento nella provincia, in cui furono eletti, e decadono di pieno diritto dall'ufficio di membro elettivo della giunta i deputati che in caso di elezione non avranno, entro otto giorni dall'elezione medesima, rinunziato all'ufficio di deputato.

I membri elettivi della giunta provinciale amministrativa non possono essere eletti deputati al Parlamento nella provincia, in cui esercitano le loro funzioni, se non abbiano rinunziato alle funzioni stesse da sei mesi almeno.

Art. 96.

(*Legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Nulla è innovato alle ineleggibilità o incompatibilità previste da leggi speciali.

Art. 97.

(*T. U.* 1923, *art.* 97).

I membri del Parlamento non possono esercitare alcun ufficio retribuito o gratuito negli Istituti di emissione.

Art. 98.

(*T. U.* 1923, *art.* 98).

I deputati al Parlamento, che abbiano ricusato di giurare puramente e semplicemente nei termini prescritti dall'articolo 49 dello Statuto, si intendono decaduti dal mandato.

Art. 99.

(*T. U.* 1923, *art.* 99).

I deputati al Parlamento, che nel termine di due mesi dalla convalidazione della loro elezione non avranno prestato il giuramento sopra indicato, decadono parimenti dal mandato, salvo il caso di legittimo impedimento riconosciuto dalla Camera.

Art. 100.

(*Legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Nessuno può accettare la candidatura in più di due collegi.

Il deputato eletto in due collegi deve dichiarare alla Camera, entro otto giorni dopo che essa ne abbia riconosciute valide le elezioni, quale sia il collegio, di cui egli intenda di esercitare la rappresentanza.

In difetto di opzione entro questo termine, la Camera procede per estrazione a sorte alla designazione del collegio, che deve eleggere un nuovo deputato.

La elezione del deputato che abbia accettata la candidatura in più di due collegi è nulla.

Art. 101.

(*T. U.* 1923, *art.* 101).

I deputati che in precedenti legislature, per il fatto del mandato politico, furono costretti a dimettersi da uffici statali, o che ottennero il collocamento a riposo per la stessa causa, sono, dietro loro domanda, considerati in aspettativa, riprendendo nei ruoli il posto che avrebbero avuto ove non si fossero dimessi, o non fossero stati collocati a riposo.

Art. 102.

(*T. U.* 1923, *art.* 102).

La Camera dei deputati ha essa sola il diritto di ricevere le dimissioni dei propri membri.

TITOLO V.

Disposizioni generali e penali.

Art. 103.

(*T. U.* 1923, *art.* 104).

Oltre quanto è stabilito negli articoli 105, 109 e 118, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile:

1° coloro che sono in istato di interdizione o di inabilitazione per infermità di mente;

2° i commercianti falliti finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ovvero dalla data in cui sono considerati falliti a norma dell'articolo 39 della legge 24 maggio 1903, n. 197;

3° coloro che sono ricoverati negli ospizi di carità e coloro che sono abitualmente a carico degli Istituti pubblici di assistenza o beneficenza o delle Congregazioni di carità;

4° i condannati per oziosità, vagabondaggio e mendicità;

5° i condannati alle pene dell'ergastolo, dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici e a quella della reclusione e della detenzione per un tempo maggiore di cinque anni;

6° i condannati all'interdizione temporanea dai pubblici uffici per tutto il tempo della sua durata;

7° i condannati per delitti contro la libertà individuale previsti dagli articoli 145, 146 e 147 del Codice penale, per peculato, concussione e corruzione, calunnia, falsità in giudizio, associazione a delinquere prevista dall'articolo 248 del Codice penale, prevaricazione, falsità in monete e in carte di pubblico credito, falsità in sigilli, bolli pubblici e loro impronte, falsità in atti, frodi negli incanti, per i delitti contro l'incolumità pubblica, esclusi i colposi e quelli previsti dall'articolo 310 del Codice penale, violenza carnale, corruzione di minorenni, oltraggio pubblico al pudore, lenocinio, omicidio, lesione personale seguita da morte, e quella prevista dai numeri 1 e 2 dell'art. 372 del Codice penale, esclusi però il primo e l'ultimo comma dell'articolo stesso, furto, eccetto quando la condanna sia dovuta al reato previsto dall'articolo 405 del Codice penale o ad abuso di usi civici, rapina, estorsione e ricatto, truffa, altre frodi, appropriazione indebita e danneggiamento previsto dall'articolo 424 del Codice penale, sia per l'uno che per l'altro delitto, nei casi nei quali si procede d'ufficio, ricettazione e bancarotta fraudolenta;

8° i condannati per delitti che, secondo le cessate legislazioni penali, corrispondono ai delitti contemplati nel numero precedente;

9° coloro che, a norma di quanto dispone l'articolo 11 della legge 19 giugno 1913, n. 632, furono per due volte condannati per essere stati colti in istato di ubbriachezza molesta e ripugnante ovvero per delitto commesso in istato di ubbriachezza. Tale incapacità avrà la durata di cinque anni dal giorno in cui fu scontata o altrimenti estinta l'ultima condanna definitiva. In caso di recidiva entro il termine suddetto decorrerà un nuovo quinquennio dalla estinzione della seconda condanna;

10° i condannati per reato di diserzione, anche se abbiano beneficiato di qualsivoglia condono od indulto.

Sono eccettuati i condannati riabilitati.

Art. 104.

(*T. U.* 1923, *art.* 105).

Chiunque, essendovi legalmente obbligato, non compie, nei tempi e nei modi prescritti, le operazioni per la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative, è punito con ammenda da lire 50 a 500.

Se il fatto è commesso dolosamente, la pena è della detenzione sino ad un anno o della multa da lire 100 sino a 3000.

Art. 105.

(*T. U.* 1923, *art.* 106).

Chiunque eseguisce l'inscrizione o la cancellazione di un elettore nelle liste o negli elenchi, senza i documenti prescritti dalla legge, è punito con multa da lire 50 a 300.

Se l'inscrizione o la cancellazione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa sino a lire 1000 e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da due a cinque anni.

Art. 106.

(*T. U.* 1923, *art.* 107).

Chiunque forma una lista od un elenco o una nota di elettori, in tutto o in parte falsa, ovvero altera una lista, un elenco o una nota vera, o nasconde o sottrae od altera registri e certificati scolastici è punito con la detenzione sino a tre anni e con multa sino a lire 3000.

Alla stessa pena soggiace chiunque sopprime o distrugge, in tutto od in parte, un elenco, una lista od una nota di elettori o i documenti relativi.

Art. 107.

(*T. U.* 1923, *art.* 108).

Chiunque, con qualsiasi mezzo atto ad ingannare o a sorprendere l'altrui buona fede, ottiene indebitamente per sè o per altri la inscrizione negli elenchi, nelle liste o nelle note degli elettori o la cancellazione di uno o più elettori, è punito con la detenzione sino ad un anno e con la multa sino a lire 2000.

Tali pene sono aumentate di un sesto, se il colpevole sia un componente della commissione elettorale comunale o provinciale, salvo sempre le maggiori pene comminate dal Codice penale pei reati di falso.

Art. 108.

(*T. U.* 1923, *art.* 109).

Chiunque, essendo legalmente obbligato ad eseguire la inscrizione o la cancellazione del nome di un elettore nelle liste e negli elenchi, omette di farlo, è punito con un'ammenda da lire 50 a 300.

Se l'omissione è dolosa, colui che ne è responsabile è punito con la detenzione sino a tre mesi, con la multa sino a lire 1000, e sempre con l'interdizione dal diritto di elettore e di eleggibile da tre a sei anni.

Art. 109.

(*T. U.* 1923, *art.* 110).

Chiunque, contrariamente alle disposizioni della presente legge, rifiuta di pubblicare ovvero di lasciar prendere notizia o copia degli elenchi, delle liste degli elettori e dei relativi documenti è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa da lire 50 a 1000, e sempre con l'interdizione dall'elettorato e dall'eleggibilità da tre a sei anni.

Alla stessa pena soggiacciono il sindaco, il segretario comunale od i funzionari da loro delegati, i quali rifiutano od omettono di provvedere all'esecuzione di quanto è loro imposto dalla presente legge.

Art. 110.

(*T. U.* 1923, *art.* 111).

Chiunque, per ottenere, a proprio od altrui vantaggio, la firma per una dichiarazione di candidatura od il voto elettorale o l'astensione, offre, promette o somministra danaro, valori, impieghi pubblici o privati, o qualunque altra utilità ad uno o più elettori, o per accordo con essi ad altre persone, è punito con la detenzione estensibile ad un anno, e con la multa da lire 50 a lire 1000, anche quando l'utilità promessa sia stata dissimulata sotto il titolo d'indennità pecuniaria data all'elettore per spese di viaggio o di soggiorno o di pagamento di cibi e bevande o rimunerazioni sotto pretesto di spese o servizi elettorali.

L'elettore che, per apporre la firma ad una dichiarazione di candidatura o per dare o negare il voto elettorale o per astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o dal votare, ha accettato offerte o promesse o ha ricevuto denaro o altra utilità è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

Art. 111.

(*T. U.* 1923, *art.* 112).

Chiunque usa violenza o minaccia ad un elettore od ai suoi prossimi congiunti per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di un determinato candidato o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura, o dall'esercitare il diritto elettorale, o, con notizie da lui conosciute false, con raggiri od artifizi, ovvero con qualunque mezzo illecito atto a diminuire la libertà degli elettori, esercita pressione per costringerli a firmare una dichiarazione di candidatura od a votare in favore di determinati candidati, o ad astenersi dal firmare una dichiarazione di candidatura o dallo esercitare il diritto elettorale, è punito colla pena della detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Alle pressioni fatte a nome di classi di persone o di associazioni è applicato il massimo della pena.

Art. 112.

(*T. U.* 1923, *art.* 113).

I pubblici ufficiali, impiegati, agenti o incaricati di una pubblica amministrazione, i quali, abusando delle loro funzioni, direttamente o col mezzo di istruzioni date alle persone loro dipendenti in via gerarchica, si adoperino a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare

i suffragi degli elettori a favore od in pregiudizio di determinati candidati o ad indurli all'astensione, sono puniti con la detenzione da tre mesi ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

La predetta multa e la detenzione si applicano ai ministri di un culto, che con allocuzioni o discorsi in luoghi destinati al culto o in riunioni di carattere religioso o con promesse o minacce spirituali si adoperano a costringere gli elettori a firmare una dichiarazione di candidatura od a vincolare i voti degli elettori a favore od in pregiudizio di determinati candidati o ad indurli all'astensione.

Art. 113.

(*T. U.* 1923, *art.* 114).

Chiunque, con violenze o minacce o con tumulti, invasioni nei locali destinati alle operazioni elettorali o con attruppamenti nelle vie di accesso alle sezioni o nelle sezioni stesse, con clamori sediziosi, con oltraggi agli elettori o ai membri dell'ufficio nell'atto delle elezioni ovvero col rovesciare, coll'infrangere, col sottrarre le urne elettorali, colla dispersione delle buste o con altri mezzi, impedisce il libero esercizio dei diritti elettorali, o turba la libertà del voto o in qualunque modo altera il risultato della votazione, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con una multa da lire 500 a 5000.

Incorre nella medesima pena chiunque forma falsamente in tutto o in parte buste, schede od altri atti dalla presente legge destinati alle operazioni elettorali o altera uno di tali atti veri, oppure sostituisce, sopprime o distrugge in tutto o in parte uno degli atti medesimi. Chiunque fa uso di uno di detti atti falsificato, alterato o sostituito, è punito con la stessa pena, ancorchè non sia concorso nella consumazione del fatto.

Se il fatto sia commesso da chi appartenga all'ufficio elettorale, la pena della reclusione è da uno a cinque anni e quella della multa da lire 1000 a 6000.

Gli imputati dei delitti previsti in questo articolo, arrestati in flagranza, dovranno essere giudicati dal tribunale per citazione direttissina.

Art. 114.

(*T. U.* 1923, *art.* 115).

Chiunque senza diritto durante le operazioni elettorali si introduce nella sala dell'ufficio di sezione o nell'aula dell'ufficio centrale, è punito coll'ammenda estensibile a lire 200; e col doppio di questa ammenda è punito chi s'introduce armato nelle sale stesse, ancorchè sia elettore o membro dell'ufficio.

Colla stessa pena dell'ammenda, estensibile sino a lire 200, è punito chi, nelle sale anzidette, con segni palesi di approvazione o disapprovazione od altrimenti, cagiona disordine, qualora richiamato all'ordine dal presidente non obbedisca.

Art. 115.

(*T. U.* 1923, *art.* 116).

Chi ottiene di essere inscritto nelle liste di più di un collegio elettorale, o in più di una sezione dello stesso collegio e chi, trovandosi privato o sospeso dall'esercizio del diritto di elettore o assumendo il nome altrui, si presenta a dare il voto in una sezione elettorale ovvero chi dà il voto in più sezioni elettorali di uno stesso collegio o di collegi diversi è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Chi nel corso delle operazioni elettorali legge fraudolentemente come designato un nome diverso da quello per cui fu espresso il voto, od incaricato di esprimere il voto per un elettore, che non può farlo, lo esprime per un candidato diverso da quello indicatogli, è punito con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 100 a 2000.

Art. 116.

(*T. U.* 1923, *art.* 117).

Chiunque concorre all'ammissione al voto di chi non ne ha il diritto od alla esclusione di chi lo ha o concorre a permettere ad un elettore non fisicamente impedito di farsi assistere da altri nella votazione, e il medico che a tale scopo abbia rilasciato un certificato non conforme al vero, sono puniti con la detenzione estensibile a sei mesi e con multa da lire 50 a 500. Se tali reati sono commessi da coloro che appartengono all'ufficio elettorale, i colpevoli sono puniti con la detenzione estensibile ad un anno e con multa da lire 50 a 1000.

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali o cagiona la nullità dell'elezione o ne altera il risultato o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la detenzione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000

Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, impedisce la trasmissione prescritta dalla legge di liste di elettori, di carte, pieghi, buste od urne, rifiutandone la consegna od operandone il trafugamento, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.

In tali casi il colpevole sarà immediatamente arrestato e giudicato dal tribunale per citazione direttissima.

Il segretario dell'ufficio elettorale, che rifiuta d'inscrivere o allegare nel processo verbale proteste o reclami di elettori, è punito con la detenzione estensibile a sei mesi e con la multa da lire 50 a 1000.

I rappresentanti di candidati, che impediscono il regolare procedimento delle operazioni elettorali, sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da lire 500 a 5000.

Chiunque fa indebito uso della tessera, di cui all'art. 67, è punito con la detenzione sino a tre mesi o con la multa fino a lire 100, e chiunque produce sulla tessera stessa alterazione a scopo di frode nella identificazione dell'elettore è punito con la detenzione estensibile fino ad un anno e con la multa da lire 50 a 1000.

Chiunque, al fine di votare senza averne diritto o di votare un'altra volta, faccia indebito uso del certificato elettorale, è punibile con la pena della detenzione estensibile a tre mesi o con la multa sino a lire 3000.

Chiunque, nel fine d'impedire comunque il libero esercizio del diritto elettorale, faccia incetta di certificati elettorali è punito con la detenzione fino a tre mesi o con la multa sino a lire 3000.

Art. 117.

(*T. U.* 1923, *art.* 118).

Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.

Salvo nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 113 e dal comma terzo dell'art. 116, l'autorità giudiziaria compie l'istruttoria, ma non fa luogo al giudizio finchè la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.

L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la metà del detto termine di due anni.

Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 158 del Regio decreto 4 febbraio 1915, n. 148, testo unico della legge comunale e provinciale.

Art. 118.

(*T. U.* 1923, *art.* 119).

Nei reati elettorali, ove la presente legge non abbia specificatamente contemplato il caso in cui vengano commessi da pubblici ufficiali, ai colpevoli aventi tale qualità non può mai applicarsi il minimo della pena.

Le condanne per reati elettorali, ove per espressa disposizione della legge o per la gravità del caso venga dal giudice irrogata la pena della detenzione, producono sempre, oltre le pene stabilite nei precedenti articoli, la sospensione del diritto elettorale e di tutti i pubblici uffici per un tempo non minore di un anno, nè maggiore di cinque.

Ove la detta condanna colpisca il candidato, la privazione del diritto elettorale e di eleggibilità sarà pronunziata per un tempo non minore di cinque nè maggiore di dieci anni.

Ai reati elettorali si applicano le disposizioni del Codice penale intorno al tentativo, alla complicità, alla recidiva, al concorso di più reati ed alle circostanze attenuanti.

Resta sempre salva l'applicazione delle maggiori pene stabilite nel Codice penale per reati più gravi non puniti dalla presente legge.

Ai reati elettorali non sono applicabili le disposizioni degli articoli 423 e seguenti del Codice di procedura penale relative alla sospensione dell'esecuzione della condanna.

Art. 119.

(*T. U.* 1923, *art.* 120).

La cognizione dei reati elettorali di cui agli articoli 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 113, 115 e 116 è devoluta ai tribunali penali.

L'autorità giudiziaria, cui siano stati rimessi per deliberazione della Camera dei deputati atti di elezioni contestate, dovrà ogni tre mesi informare la Presidenza della Camera stessa delle decisioni definitive rese nei relativi giudizi o indicare sommariamente i motivi, per i quali le decisioni definitive non hanno ancora potuto pronunziarsi.

Art. 120.

(*T. U.* 1923, *art.* 121).

Quando la votazione di una sezione di un collegio elettorale è stata annullata due volte di seguito con deliberazione della Camera motivata per causa di corruzione o violenza, la Camera può deliberare che per gli elettori inscritti nella lista della sezione stessa sia sospeso l'esercizio del diritto di elettore per un periodo di cinque anni a decorrere dalla comunicazione fatta dal Presidente della Camera al Ministro dell'interno.

Art. 121.

(*T. U.* 1923, *art.* 122).

Salvo quanto è disposto dall'art. 52 in ogni altro caso, in cui è dalla legge elettorale politica richiesta l'opera di notaio per attestare l'autenticità di domande verbali e l'identità personale di coloro, che vogliono inscriversi, o per autenticare la firma di richiedenti, spetta al medesimo per ogni atto l'onorario di centesimi 50.

TITOLO VI.

Disposizioni speciali per i territori annessi con le leggi 26 settembre 1920, n. 1322, e 19 dicembre 1920, n. 1778 (Venezie Giulia e Tridentina).

Art. 122.

(*T. U.* 1923, *art.* 123).

Nei territori annessi al Regno in base all'art. 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, e 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, le disposizioni del presente testo unico sono applicate con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute nei seguenti articoli.

Art. 123.

(*T. U.* 1923, *art.* 124).

Fino a quando non saranno ultimate le operazioni previste dal Regio decreto 30 dicembre 1920, n. 1890, dal Regio decreto-legge 29 gennaio 1922, n. 43, e dal decreto presidenziale 1º febbraio 1922, per il riconoscimento della cittadinanza italiana alle popolazioni dei territori predetti, e fermi restando gli altri requisiti per l'elettorato, saranno inscritti nelle liste elettorali politiche:

a) coloro che sono cittadini italiani di pieno diritto;

b) coloro che si trovano nelle condizioni previste dal secondo e dal terzo comma dell'art. 46 del Regio decreto 25 settembre 1921, n. 1359.

Questi ultimi, quando non siano già elettori, non potranno essere inscritti nelle liste politiche se non in seguito a domanda.

Coloro che, per il titolo indicato alla lettera *b*) del comma precedente, ottennero l'inscrizione nelle liste elettorali politiche, conservano tale inscrizione e l'esercizio del diritto elettorale, quando non l'abbiano perduto per altra causa, finchè da parte della competente autorità, non sia stata respinta, con provvedimento definitivo, la domanda di opzione per la cittadinanza italiana.

Gl'inscritti ai quali, con provvedimento definitivo, sia stato negato il riconoscimento della cittadinanza italiana, dovranno essere cancellati dalle liste in qualsiasi tempo, anche col procedimento di cui al primo comma dell'art. 31.

Art. 124.

(*T. U.* 1923, *art.* 125).

Finchè non saranno compiuti presso i Comuni i lavori per la formazione e la regolare tenuta del registro della popolazione stabile, prescritto dal Regio decreto 23 ottobre 1921, n. 1530, l'attestazione del sindaco, comprovante che l'inscrivendo ha dimora abituale nel Comune da almeno un anno senza notevoli interruzioni, è equipollente all'inscrizione nel registro predetto, agli effetti di cui agli articoli 7 e 12.

Art. 125.

(*T. U.* 1923, *art.* 126).

Ai titoli indicati ai numeri 1° a 4°, 6° e 7° dell'art. 13 s'intendono rispettivamente parificati quelli corrispondenti, acquisiti presso istituti, scuole od uffici, nei territori di cui all'art. 122.

I titoli indicati ai numeri 9° e 10° non sono validi se non provengono dallo Stato italiano.

Art. 126.

(*T. U.* 1923, *art.* 127).

Nei territori di cui all'art. 122, finchè non sarà pubblicato il Codice di procedura civile del Regno, le seguenti disposizioni si applicheranno con le modificazioni rispettivamente indicate :

Art. 32 (comma 2°). — L'azione dovrà proporsi con semplice ricorso, sul quale il presidente della Corte d'appello indica, con suo decreto, un'udienza, in cui la causa sarà discussa in via d'urgenza.

Art. 33. — Il ricorso con i relativi documenti si dovrà, a pena di decadenza, produrre alla Corte d'appello fra cinque giorni dalla notificazione di esso. La causa sarà decisa senza che occorra ministero di avvocato, sulla relazione fatta in udienza pubblica da un consigliere della Corte, sentite le parti ed i loro difensori, se si presentano, ed il pubblico ministero nelle sue orali conclusioni

Qualora il reclamo per la inscrizione o cancellazione altrui sia riconosciuto temerario, la Corte d'appello, con la medesima sentenza che lo respinge, infligge al reclamante una multa da lire 50 a 100.

Art. 127.

(*T. U.* 1923, *art.* 128).

Finchè non sarà introdotto l'ordinamento giudiziario del Regno, le notificazioni di atti richieste dalla legge elettorale saranno eseguite dai messi comunali o secondo altri sistemi tuttora in vigore nei territori di cui all'art. 122, e ciò anche nei casi nei quali siano prescritte o consentite le forme giudiziarie.

Art. 128.

(*T. U.* 1923, *art.* 129).

Oltre quanto è stabilito nell'art. 103, incorrono nella perdita della qualità di elettore e di eleggibile .

1° coloro che sono sotto curatela, per infermità di mente ;

2° le persone sulla cui sostanza è stato aperto il concorso, fino alla sua definizione, e tutti i commercianti falliti a norma di leggi del cessato regime, finchè duri lo stato di fallimento, ma non oltre cinque anni dalla data della sentenza dichiarativa del fallimento ;

3° coloro che, per titolo di povertà, sono abitualmente a carico della carità o beneficenza pubblica ;

4° le persone condannate a una pena per crimine o per la contravvenzione di furto, d'infedeltà, di partecipazione a tali reati, di truffa, di ruffianesimo (paragrafi 460, 461, 463, 464, 512 Codice penale austriaco), per i reati previsti dai paragrafi 2, 3, 4, 5, 6 della legge 12 ottobre 1914 (B. L. I., n. 275) e dal paragrafo 1 della legge 25 maggio 1883 (B. L. I., n. 78) o per le contravvenzioni previste dai paragrafi 1, 2, 3, 4, 5, penultimo alinea, della legge 24 maggio 1885 (B. L. I., n. 89).

Tale effetto della condanna non ha luogo in caso :

a) di condanna per i reati preveduti dai paragrafi 58, lettere *a*), *b*), *c*), 60, 61, 63, 64, 65, 66 Codice penale austriaco, dall'art. 1 della legge 17 dicembre 1862 (B. L. I, n. 8 ex 1863) e dai corrispondenti articoli del Codice penale militare austriaco ;

b) di condanne inflitte per un delitto di natura specificamente militare, in base a legge del cessato regime ;

c) di amnistia.

L'incapacità dovrà cessare per i crimini elencati al paragrafo 6, numeri 5 a 10, della legge 15 novembre 1867, (B. L. I., n. 131) con l'espiazione della pena, per gli altri crimini dopo dieci anni dal giorno in cui fu scontata la pena, se la condanna fu almeno di cinque anni, e altrimenti dopo cinque anni ; per gli altri reati elencati, dopo tre anni dal giorno in cui fu scontata la pena ;

5° le persone condannate per oziosità, vagabondaggio o mendicità e che furono poste sotto sorveglianza di polizia o affidate ad una casa di lavori forzati, per il periodo di tre anni dopo cessata la sorveglianza di polizia o dopo dimesse dalla casa di lavori forzati ;

6° le persone alle quali fu tolta dal giudizio la patria potestà sui loro figli, fino a tanto che questi si trovano sotto tutela di altri, in ogni caso però per tre anni dopo la disposizione giudiziale ;

7° le persone condannate più di due volte a pene di arresto per ubbriachezza od alcoolismo, ovvero per crimine o delitto commesso in istato di ubbriachezza, e ciò per la durata di tre anni dal compimento dell'ultima condanna.

TITOLO VII.

DISPOSIZIONI SPECIALI PER IL TERRITORIO FIUMANO ANNESSO IN VIRTÙ DEL REGIO DECRETO 22 FEBBRAIO 1924, N. 211.

Art. 129.

(*Art.* 1 *Regio decreto* 28 *luglio* 1925, *n.* 1527).

Alla città di Fiume ed al territorio annesso in virtù del Regio decreto 22 febbraio 1924, n. 211, le disposizioni del presente testo unico sono applicate sotto l'osservanza delle norme di carattere transitorio indicate negli articoli seguenti.

Art. 130.

(*Art.* 2 *Regio decreto* 28 *luglio* 1925, *n.* 1527).

Fino a quando non saranno compiute le operazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alla popolazione del territorio indicato al precedente articolo, sono inscritti di ufficio nelle liste elettorali politiche del comune di Fiume

purchè attualmente vi abbiano la dimora abituale, abbiano compiuta l'età prescritta e non si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 103 o da corrispondenti disposizioni in vigore nei territori stessi, coloro che:

a) alla data del 3 novembre 1918 avevano la pertinenza a Fiume (acquistata anteriormente al 1° gennaio 1910 e non unicamente per ragione del loro ufficio) e che, inoltre, abbiano avuto, essi stessi od i loro genitori, l'ultima residenza nella parte del territorio di Fiume annessa al Regno;

b) oppure, prima di acquistare la pertinenza a Fiume, erano cittadini italiani;

c) oppure abbiano acquistata la pertinenza a Fiume posteriormente al 1° gennaio 1910 o soltanto in dipendenza del loro ufficio, e si trovino in condizioni tali che sarebbero divenuti cittadini italiani di pieno diritto in base ai trattati di pace, qualora non avessero avuto la pertinenza predetta.

Possono essere inscritti nelle liste, su domanda, coloro che, oltre a possedere gli altri requisiti di cui alla prima parte del comma precedente:

a) avevano la pertinenza a Fiume nei modi indicati alla precedente lettera *a*) ed inoltre abbiano avuto, essi o i loro genitori, la residenza nella parte del territorio di Fiume annessa al Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, purchè siano, per razza e lingua d'uso, di nazionalità italiana;

b) oppure abbiano acquistata la pertinenza a Fiume dopo il 1° gennaio 1910, o soltanto in dipendenza del loro ufficio, abbiano risieduto, essi stessi o i loro genitori, nella parte del territorio fiumano annesso al Regno e siano, per razza e lingua d'uso, di nazionalità italiana;

c) oppure, prima dell'attribuzione a Fiume delle frazioni del comune di Castua, di cui all'art. 4-*b* del Trattato di Rapallo, avessero avuto la pertinenza a detto Comune, nonchè, essi o i loro genitori, la residenza in una delle frazioni annesse al Regno.

Coloro che vengono inscritti su domanda, per effetto del comma precedente, dovranno essere cancellati dalle liste, nei modi indicati nell'ultimo comma dell'art. 123, quando consti che abbiano fatto domanda di opzione o di elezione per la cittadinanza di un altro Stato. Ad essi si applicano, inoltre, le disposizioni degli ultimi due commi del citato articolo, quando si verifichino le ipotesi ivi previste.

Art. 131.
(*Art.* 3 *Regio decreto* 28 *luglio* 1925, *n.* 1527).

L'ammissione al voto delle persone indicate all'articolo precedente non ha influenza per le decisioni che potranno essere a suo tempo adottate per il riconoscimento della cittadinanza.

Art. 132.
(*Art.* 4 *Regio decreto* 28 *luglio* 1925, *n.* 1527).

Per la prima applicazione del presente testo unico si osserveranno le norme seguenti.

Il Commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Fiume, nel termine di venti giorni dalla data della pubblicazione del Regio decreto 28 luglio 1925, n. 1527, provvederà alla formazione delle liste degli elettori politici, comprendendovi tutti coloro che abbiano diritto all'inscrizione di ufficio a termini del 1° comma dell'art. 130, nonchè coloro i quali, a sensi del secondo comma dello stesso articolo, possono essere inscritti su domanda, purchè questa sia stata presentata entro il quindicesimo giorno dalla data predetta insieme ai documenti necessari a dimostrare il possesso dei requisiti prescritti.

Possono inoltre essere inscritti d'ufficio anche i cittadini regnicoli che abbiano ristabilito o trasferito il loro domicilio nel territorio annesso prima dell'entrata in vigore del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, e che, in base agli accertamenti del Commissario, risultino forniti dei requisiti per l'elettorato.

Dell'avvenuta inscrizione delle persone di cui al comma precedente sarà data immediata notizia ai sindaci dei rispettivi comuni di origine, per ogni effetto di legge.

La lista elettorale sarà depositata nella segreteria del Comune per giorni dieci e ne sarà dato avviso al pubblico con apposito manifesto.

Nello stesso termine, si potrà ricorrere, per indebite inscrizioni od esclusioni, al Prefetto, che deciderà definitivamente nei dieci giorni successivi.

Il Commissario straordinario per l'amministrazione del Comune provvederà pure alla ripartizione di questo in sezioni, alla formazione delle relative liste, alla determinazione dei luoghi di riunione degli elettori, a tutte le pubblicazioni necessarie e ad ogni altro adempimento demandato dal presente testo unico al sindaco ed alla Commissione elettorale comunale.

Il Prefetto eserciterà le attribuzioni spettanti alla Commissione elettorale provinciale e provvederà altresì alla designazione dei presidenti e vice presidenti degli uffici elettorali.

Art. 133.
(*Art.* 5 *del Regio decreto* 28 *luglio* 1925, *n.* 1527).

E' data facoltà al Prefetto di modificare i termini previsti dal presente testo unico e di adottare ogni altra disposizione che ritenga necessaria per il normale svolgimento delle operazioni elettorali.

TITOLO VIII.

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE.

Art. 134.
(*Legge* 15 *febbraio* 1925, *n.* 122).

Nella prima applicazione della legge 15 febbraio 1925, n. 122, ed in tutti i casi in cui dalla legge stessa è sancita una causa d'incompatibilità o d'ineleggibilità, questa dev'essere cessata nei riguardi dei singoli interessati prima dell'entrata in vigore della legge medesima e deve cessare per i deputati attualmente in carica nei dieci giorni successivi alla pubblicazione del decreto di scioglimento della Camera.

Art. 135.
(*T. U.* 1923, *art.* 131).

È abrogata ogni altra disposizione contraria a quelle del presente testo unico.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1926.
Atti del Governo, registro 245, foglio 30. — FAINI.

ALLEGATO *A*.

BUSTA

(Testo unico, art. 46)

a) Appendice sulla quale deve essere scritto il numero progressivo della busta da consegnarsi all'elettore (testo unico, art. 65, comma terzo).

b) Spazio per la firma dello scrutatore (testo unico, art. 65 comma terzo)

c) Spazio sul quale il presidente imprime il bollo dell'ufficio (testo unico, articolo 66, comma primo).

d) Lembo da sollevare dal presidente per la lettura del voto (testo unico art. 76, n. 4°).

e) Parte gommata, che l'elettore deve inumidire per chiudere la busta (testo unico, art. 60, comma quarto).

N. B. — L'ampiezza interna della busta è di cm. 14.

a) Parte rettangolare della busta che viene sollevata per la lettura del voto (testo unico, art. 76, n. 4°).

Visto: d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno

FEDERZONI.

ALLEGATO *B*.

SCHEDA

(Testo unico, art. 46)

a) Porzione centrale di cm. 6 di lato ovvero di diametro, la quale sulle due facce porta stampata la designazione del candidato.

Visto: d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno

FEDERZONI.

ALLEGATO C.

BOLLO E URNE

(Testo unico articoli 45 e 46).

BOLLO

(Testo unico, art. 45, n. 1, e art. 46).

a) Indicazione del Collegio.

b) Indicazione della Sezione.

c) Cinque serie mobili di cifre (da 0 a 9) che, secondo l'ordine dell'estrazione a sorte fatta dal presidente, concorrono a formare il bollo (testo unico, art. 66, comma primo).

URNA

(Testo unico, articolo 45, n. 5, e art. 46).

a) Corpo dell'urna in vetro trasparente, armato di filo metallico ovvero circondato di rete metallica. — b) e c) Supporti che vanno fissati nel tavolo: il supporto b) consente di sollevare, da un lato, il corpo dell'urna, che sia adibita come prima urna, a contenere le buste da consegnare agli elettori (Testo unico, art. 45, n. 5) allo scopo di agevolare al presidente l'estrazione graduale delle buste; il sopporto c) consente di sollevare dall'altro lato il corpo dell'urna per assicurare una uniforme collocazione delle buste, nell'interno dell'urna, che sia adibita, come seconda urna, a contenere le buste restituite dagli elettori (Testo unico, articolo 45, n.). L'urna è di tipo unico di costruzione in modo da servire tanto come prima quanto come seconda urna, e pertanto, in caso di difetto o guasto di una di esse, è assicurato l'uso di un'urna allo scopo sostanziale stabilito dalla legge per la seconda urna. — d) Lato apribile dell'urna. — e) Fondo per la chiusura del lato d) dell'urna. — f) Fessura per la introduzione delle buste. — g) Punto di chiusura dell'urna con lucchetto. — h) Piano del tavolo.

Visto, d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
FEDERZONI.

GRAFICI INDICATIVI DELLE DISPOSIZIONI DELLA SALA PER GLI UFFICI DI SEZIONE

(Testo unico, art. 60).

1. Tramezzo. — 2. Compartimento destinato all'Ufficio elettorale. — 3. Compartimento destinato agli elettori. — 4. Tavolo dell'Ufficio. — 5 e 6 Tavoli per l'espressione del voto che possono essere collocati, nel compartimento n. 2, anteriormente ovvero posteriormente al tavolo dell'Ufficio secondo che le dimensioni della sala e la ubicazione delle finestre o delle porte lo rendono opportuno.

TAVOLO PER L'UFFICIO DI SEZIONE.

ALLEGATO **D.**

(Testo unico, art. 66).

1. Punto di collocazione della prima urna.
2. Punto di collocazione della seconda urna.

N. B. — Per speciale conformazione o ristrettezza della sala, le dimensioni *a*) *b*) *c*) *d*) possono essere ridotte rispettivamente:

a) da metri 3,50 a 2,60;
b) da metri 1 a 0,50;
c) da metri 1 a 0,60;
d) da metri 0,80 a 0,60.

Il tavolo può essere formato da tre tavoli riuniti lungo le linee *e*) *f*).

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
FEDERZONI.

TAVOLO PER L'ESPRESSIONE DEL VOTO

(Testo unico, art. 60).

ALLEGATO B.

1. Prospetto del tavolo senza schermo verso l'Ufficio.

a) Piano del tavolo.
b) Pianta del piano *a*).

2. Prospetto completo del tavolo visto dall'Ufficio.

c) Sportello girevole che è fissato su due perni e la cui conformazione obliqua dal lato dell'attacco consente per ragione di gravità, quando è mosso, di riprendere la posizione normale.

3. Prospetto dello schermo del tavolo verso il compartimento riservato agli elettori.

4. Prospetto dello schermo del tavolo verso il passaggio degli elettori.

Visto: d'ordine di S. M.

Il Ministro dell'Interno

FEDERZONI.

ALLEGATO F.

Fotografia

Timbro a secco della Pretura

IL PRETORE

(*Firma*) ....

....

Numero (*della tessera*) ———

PRETURA

del mandamento di ....

Tessera personale di riconoscimento dell'elettore: (nome, cognome, paternità, età, luogo di nascita)

....

....

....

Inscritto nella lista elettorale (1) ....

del comune di ....

Il Pretore

Timbro della Pretura

(*Firma*) ....

Il Cancelliere della Pretura

(*Firma*) ....

(1) Politica o amministrativa.

Visto: d'ordine di S. M.
Il Ministro dell'Interno
FEDERZONI.

PREZZO L. 1.60

TOMMASI CAMILLO *gerente* — Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.